



**Abramo Dentilli**

(dottore di ricerca in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova,  
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario)

**Profili critici della nuova normativa della Chiesa cattolica  
sui presunti fenomeni soprannaturali \***

*Critical Issues in the New Catholic Church Norms  
on Alleged Supernatural Phenomena \**

ABSTRACT: In 2024, new norms were promulgated by the Catholic Church to govern the procedure for the discernment of cases involving alleged supernatural phenomena. The present study examines the most significant aspects of the reform, with particular attention to the decision to exclude, as an ordinary outcome, the possibility of formally affirming the supernatural character of a phenomenon, but also to the disappearance of any determination regarding the truth of the alleged facts. The analysis also includes a comparative assessment of the prior legislation, dating back to 1978, and an examination of the practical application of the 2024 norms. Furthermore, the study addresses the underlying reasons that prompted the adoption of the new regulatory framework, but also the meaning of the notion of the supernatural.

ABSTRACT: Nel 2024, venivano pubblicate le nuove norme approntate dalla Chiesa cattolica per regolare la procedura di discernimento dei casi di presunti fenomeni soprannaturali. Nel presente studio si analizzano gli aspetti più rilevanti della riforma in questione, in particolare la scelta di non prevedere più, ordinariamente, la possibilità di affermare la soprannaturalità di un fenomeno, ma anche la scomparsa del giudizio sulla verità dei presunti fatti. Viene dato spazio anche alla lettura comparativa della previa disciplina, risalente al 1978, nonché all'analisi delle applicazioni pratiche delle norme del 2024. Lo studio considera, inoltre, sia i motivi sottesi alla scelta di approntare una nuova normativa, sia il significato del concetto di soprannaturale.

PAROLE-CHIAVE: Private Revelation, Canon Law, Moral Certainty, Fernández, Medjugorje. Rivelazione privata, Diritto canonico, Certezza morale, Fernández, Medjugorje.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

© The Author(s)

Submitted: 26.01.2026 – Approved: 06.03.2026 – Published: 30.03.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31290>



**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Una riflessione di Ratzinger alla base della Riforma? - 3. L'aspetto centrale delle nuove norme del 2024 - 4. I motivi della Riforma - 5. Cosa si intende per (fenomeno) soprannaturale? - 6. Alcuni rilievi sull'iter procedurale - 7. Gli esiti della procedura - 8. L'eclisse del giudizio sulla verità dei fatti - 9. Conclusione.

## 1 - Introduzione

Il 19 maggio 2024 entravano in vigore le norme da applicarsi per la valutazione dei presunti fenomeni soprannaturali<sup>1</sup>: con dette disposizioni, la Chiesa cattolica si è dotata di una nuova disciplina che abroga, sostituendola *integralmente*<sup>2</sup>, la previa risalente al 1978<sup>3</sup> e che appare come una svolta foriera di plurime conseguenze<sup>4</sup>.

La principale novità, introdotta dal legislatore nel 2024 ed esplicitamente presentata dalle stesse *Normae*, risulta la proibizione di procedere, in via ordinaria, al riconoscimento della soprannaturalità di

---

<sup>1</sup> Cfr. **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEL**, *Normae agendi in peritia discernendi presumptorum prodigiorum supernaturalium*, datate 17 maggio 2024 (da ora, "Normae"). Il relativo testo nelle varie lingue volgari - non risulta pubblicata alcuna versione in latino - è reperibile, oltre che *online* nel sito del Dicastero ([https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_dof\\_doc\\_20240517\\_norme-fenomeni-soprannaturali\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dof_doc_20240517_norme-fenomeni-soprannaturali_it.html), acces so al 21 gennaio 2026), anche in *Acta Apostolicae Sedis*, CXVI (2024) 6, pp. 771-794 (esclusivamente in italiano).

<sup>2</sup> Cfr. *Normae*, II.b.27.

<sup>3</sup> Trattasi di **SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEL**, *Normae de modo procedendi in diiudicandis presumptis apparitionibus ac revelationibus*, datate 25 febbraio 1978 (da ora, "Normae 1978"), ma pubblicate soltanto il 14 dicembre 2011. Per il relativo testo, cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, CIV (2012) 6, pp. 500-504, nonché [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_19780225\\_norme-apparizioni\\_lt.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_lt.html) (accesso al 21 gennaio 2026).

<sup>4</sup> Va riconosciuto, però, che alcuni prodromi della riforma del 2024 sono risalenti nel tempo. Così, ad esempio, si può leggere, in **G. HIERZENBERGER, O. NEDOMANSKY**, *Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria. Vollständige Dokumentation durch zwei Jahrtausende*, Pattloch, Augsburg, 1993, traduzione italiana di V. NOJA, *Tutte le apparizioni della Madonna in 2000 anni di storia*, Piemme, Casale Monferrato, 1996, p. 12: «È necessario tralasciare i giudizi comuni contrastanti sulle apparizioni, cioè se esse possano essere "vere" oppure "non vere", "soprannaturali" o meno ecc. e seguire meglio questi fenomeni usando la logica corrispondente alle regole tradizionali della Chiesa che così si sono conservate e sviluppate dalle origini del cristianesimo ai nostri giorni».



un fenomeno. Detto altrimenti, *pro regula* non si ammette più che l’Autorità ecclesiastica possa addivenire a una statuizione, la quale affermi che un dato evento asseritamente soprannaturale è effettivamente di origine divina.

Il *constat de supernaturalitate* non era certamente l’esito ordinario dei giudizi instaurati sotto la vigenza della previa disciplina, ma le *Normae 1978*, comunque, prevedevano la possibilità di raggiungere tale statuizione, per quanto a condizioni ben precise.

Invece, ora, nell’elenco dei possibili esiti contemplati dalle *Normae*, il massimo riconoscimento ordinariamente concedibile è il *nihil obstat*: con esso la Chiesa - alla luce dei frutti spirituali maturati rispetto a un dato evento asseritamente soprannaturale e dell’assenza di criticità dottrinali, morali, etc. rispetto al medesimo - statuisce che nulla osta al relativo culto da parte dei fedeli.

Se questa è la novità più rilevante e più palese portata dalle *Normae*, tuttavia vi sono anche ulteriori aspetti che esigono attenzione, soprattutto perché non sono così evidenti. Su di essi, oltre che, chiaramente, sul già ricordato divieto di riconoscere la *supernaturalitas* di un evento, verranno di seguito riportate alcune riflessioni svolte a partire dal dato testuale della riforma in questione, senza tralasciare, però, sia l’analisi dell’applicazione pratica delle *Normae* a singoli casi<sup>5</sup> di *presunti fenomeni soprannaturali*, sia la lettura comparativa della disciplina del 1978.

---

<sup>5</sup> Esiste un elenco delle decisioni del Dicastero competente, reperibile in [https://www.vatican.va/roman\\_curial/congregations/cfaith/doc\\_doc\\_index\\_it.htm](https://www.vatican.va/roman_curial/congregations/cfaith/doc_doc_index_it.htm). Da qui sono stati estratti i testi dei singoli provvedimenti con cui il Dicastero ha applicato le *Normae* agli specifici casi di presunti fenomeni soprannaturali. Alla data del 21 gennaio 2026, risultano dodici casi decisi sulla base delle *Normae*. Tuttavia, stando a quanto riportato in V.M. FERNÁNDEZ, *Commenti per l’applicazione delle Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali. Conferenza nel Convegno del Dicastero delle Cause dei Santi: “La mistica. I fenomeni mistici e la santità”*. Roma, 11 novembre 2025 (da ora, “*Commenti*”), online in [https://www.vatican.va/roman\\_curial/congregations/cfaith/fernandez/documents/rc\\_ddf\\_doc\\_2\\_0251111\\_fernandez-convegno-mistica\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curial/congregations/cfaith/fernandez/documents/rc_ddf_doc_2_0251111_fernandez-convegno-mistica_it.html) (accesso al 16 novembre 2025), i presunti fenomeni soprannaturali sembrano essere più numerosi: “sono stati risolti dodici casi con delle conclusioni che possono essere consultate pubblicamente attraverso le lettere che si trovano sul sito web del Dicastero, senza considerarne altri che sono stati gestiti in maniera più riservata”.



Particolare attenzione verrà dedicata alla decisione del 19 settembre 2024 relativa a Medjugorje<sup>6</sup>: ciò non solo per una mera questione di eco mediatica, che da sempre accompagna l'*affaire* bosniaco e che ha visto la diffusione in dieci lingue<sup>7</sup> del relativo documento, bensì anche perché quest'ultimo è stato accompagnato da una conferenza stampa di presentazione<sup>8</sup>, nella quale il Prefetto del Dicastero ha espresso valutazioni che appaiono riferibili anche alle *Normae* in generale, quindi alla cornice normativa comune da applicare a qualunque caso concreto.

Degno di nota è, inoltre, l'intervento che il medesimo cardinal Fernández teneva, in data 11 novembre 2025, a proposito della riforma del 2024<sup>9</sup>: in detto testo, infatti, vengono affrontati alcuni aspetti che, a distanza di un anno e mezzo dall'entrata in vigore delle *Normae*, sono risultati bisognosi di chiarimenti.

Il presente studio, invece, non si concentrerà sul dato storico delle diverse soluzioni approntate dalla Chiesa nei secoli sul punto<sup>10</sup>, ma ciò solo per non voler estendere troppo l'analisi di un tema che, comunque,

---

<sup>6</sup> Cfr. **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDELI**, Nota "*La Regina della Pace*" circa l'esperienza spirituale legata a Medjugorje, datata 19 settembre 2024 (da ora "*La Regina della Pace*"). Il relativo testo nelle varie lingue volgari - non risulta pubblicata alcuna versione in latino - è reperibile, oltre che online ([https://www.vatican.va/roman\\_curial/congregations/cfaith/documents/rc\\_ddf\\_doc\\_20240919\\_nota-esperienza-medjugorje\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curial/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240919_nota-esperienza-medjugorje_it.html), accesso al 23 aprile 2025), anche in **DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Nota "*La Regina della Pace*" circa l'esperienza spirituale legata a Medjugorje, LEV, Città del Vaticano, 2024, pp. 7-57.

<sup>7</sup> Al 21 gennaio 2026, erano reperibili online, in [https://www.vatican.va/roman\\_curial/congregations/cfaith/doc\\_doc\\_index\\_it.htm](https://www.vatican.va/roman_curial/congregations/cfaith/doc_doc_index_it.htm), versioni nelle seguenti lingue: cinese semplificato, cinese tradizionale, croato, francese, inglese, italiano, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco.

<sup>8</sup> Il relativo testo è pubblicato: come *Presentazione di S.E. Card. Víctor Manuel Fernández*, online in [https://www.vatican.va/roman\\_curial/congregations/cfaith/documents/rc\\_ddf\\_doc\\_20240919\\_presentazione-nota-esperienza-medjugorje\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curial/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240919_presentazione-nota-esperienza-medjugorje_it.html), accesso al 23 aprile 2025; come *Intervento del Card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede* (da ora, "*Intervento*"), in **DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Nota "*La Regina della Pace*", cit., pp. 71-109. Significativamente, i documenti relativi agli altri presunti fenomeni soprannaturali non sono stati accompagnati da alcuna presentazione del Dicastero.

<sup>9</sup> Cfr. *Commenti*.

<sup>10</sup> Per una rapida panoramica, cfr. **D. SALVATORI**, *I criteri elaborati dalla Congregazione per la dottrina della fede per giudicare con probabilità certa de veritate et supernaturalitate circa presunte apparizioni o rivelazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 30 (2017), pp. 27-30.



continua a presentarsi di stretta attualità, considerando le parole pronunciate, nel 1951, dall'allora Prefetto del Sant'Uffizio:

“Assistiamo da anni ad un rincrudimento di passione popolare per il meraviglioso, anche in fatto di religione. Torme di fedeli si recano sul luogo di presunte visioni e pretesi prodigi e disertano invece la Chiesa, i Sacramenti, la predica”<sup>11</sup>.

## 2 - Una riflessione di Ratzinger alla base della Riforma?

Appare opportuno iniziare analizzando il seguente passo, contenuto nell'intervento che il cardinal Fernández ha effettuato come presentazione della decisione della Chiesa su Medjugorje:

«Abbiamo un chiaro pensiero dell'allora Cardinale Ratzinger proprio a riguardo di Medjugorje, risalente al 1985. Diceva l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede: «Uno dei nostri criteri è separare l'aspetto della vera o presunta “soprannaturalità” dell'apparizione da quello dei suoi frutti spirituali. I pellegrinaggi della cristianità antica si dirigevano verso luoghi a proposito dei quali il nostro spirito critico di moderni sarebbe talvolta perplesso quanto alla “verità scientifica” della tradizione che vi è legata. Ciò non toglie che quei pellegrinaggi fossero fruttuosi, benefici, importanti per la vita del popolo cristiano. Il problema non è tanto quello della ipercritica moderna (che finisce poi, tra l'altro, in una forma di nuova credulità) ma è quello della valutazione della vitalità e dell'ortodossia della vita religiosa che si sviluppa attorno a questi luoghi». Vedete, in questo brano il Card. Ratzinger usa l'espressione: “attorno a”. Nelle *Norme* recentemente pubblicate si dice: “in mezzo a”, ma in definitiva si afferma la stessa cosa: al di là dell'origine soprannaturale delle apparizioni o meno, cosa succede di fatto “attorno a” o “in mezzo a” Medjugorje? C'è una vitalità spirituale, fede, conversione, frutti positivi? Si vede che Dio sta operando cose buone? Lo Spirito Santo agisce lì? Non diciamo che lo fa “a causa di” né “attraverso” le apparizioni, sulla cui origine non esprimiamo un giudizio. Quel

---

<sup>11</sup> A. OTTAVIANI, “Siate, cristiani, a muovervi più gravi!”, già in *L'Osservatore romano*, n. 28 del 4 febbraio 1951, ora in A. OTTAVIANI, *Il baluardo*, Ares, Milano, 1961, § 17, p. 185.



criterio dell'allora Card. Ratzinger è lo stesso di Papa Francesco ed è quello che si applica in questa *Nota*»<sup>12</sup>.

Ebbene, a tal proposito urgono alcune precisazioni. Innanzitutto, la citazione di Ratzinger, cui il Prefetto Fernández fa riferimento, pare essere quella contenuta nel celebre libro *Rapporto sulla fede*<sup>13</sup>. Come noto, trattasi di una trascrizione della conversazione intercorsa, nel 1984<sup>14</sup>, tra l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e il giornalista Vittorio Messori, quindi non un'asserzione accademica e/o un pronunciamento ufficiale: quanto contenuto in *Rapporto sulla fede* è all'insegna dello stile colloquiale e divulgativo, per cui tale contesto va sempre tenuto in considerazione, quando da detto testo si estrapolano citazioni.

Inoltre, non sembra nemmeno esatta l'affermazione secondo la quale Ratzinger si stesse esprimendo "proprio a riguardo di Medjugorje". Il paragrafo - da cui pare essere stata estratta la citazione - porta il titolo *Fatima e dintorni*<sup>15</sup> e certamente Ratzinger era stato incalzato da Messori circa gli eventi in Jugoslavia, ma la risposta e le considerazioni ivi svolte sono più ampie e riguardano il fenomeno delle apparizioni mariane in generale. Anzi, a voler essere precisi, qualche riga

---

<sup>12</sup> *Intervento*, pp. 75-76. Peraltro, occorrerebbe valutare la cogenza di detto pronunciamento del Prefetto Fernández. Infatti, a p. 71, si legge: "Queste mie parole, anche se le pagine stampate verranno distribuite ai giornalisti per il loro uso, non costituiscono un documento ufficiale. Includeranno alcune spiegazioni che possono aiutare a cogliere meglio il senso della decisione presa. Su alcuni dettagli di quanto dirò ci sono già state nel mondo lunghe discussioni che potrebbero ancora continuare, e io do semplicemente la mia interpretazione di questi dati, condivisa da tante altre persone che hanno studiato la questione. Non ripeterò, dunque, quello che dice la *Nota*, anche se spero che sia letta accuratamente, perché quello che dirò adesso completa quella *Nota*, aggiungendo alcuni elementi utili". Ora, appare che chi parla non voglia esprimere un'opinione vincolante, bensì voglia limitarsi a fornire alcuni chiarimenti a titolo personale; in conclusione, però, si legge che l'intervento in questione andrà a completare *La Regina della Pace*. Per logica, quindi, quest'ultimo documento, da solo, è incompleto e per la disciplina di Medjugorje occorre integrare tra loro i due testi. Evidentemente, si presenterà il problema della vincolatività dell'*Intervento* quando il Dicastero per la Dottrina della Fede avrà un diverso Prefetto.

<sup>13</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005 (prima ed. 1985), cap. VII, p. 113. Questa pare la provenienza della citazione in questione, fermo restando che sarebbe stato opportuno indicare esplicitamente il riferimento bibliografico.

<sup>14</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., cap. I, p. 7.

<sup>15</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., cap. VII, p. 110.



prima della citazione sopra riportata, Ratzinger aveva anche fatto riferimento al moltiplicarsi del fenomeno delle apparizioni, pure in Africa<sup>16</sup>, senza contare che l'allora Prefetto sembrava volersi 'smarcare' proprio da una presa di posizione in riferimento alle vicende bosniache: "al di là di Medjugorje, sul quale non posso esprimere alcun giudizio, il caso essendo ancora sotto esame da parte della Congregazione [...]"<sup>17</sup>.

Ciò precisato, la citazione in questione e la spiegazione che ne viene fornita risultano fondamentali, come anticipato, per comprendere la *ratio* dell'intero impianto normativo del 2024. Infatti, soltanto avendo presente il suddetto passaggio, riportato nell'*Intervento*, si comprende perché le *Normae* usino l'espressione "in mezzo a"<sup>18</sup> come criterio per valutare la concessione del *nihil obstat* in riferimento a presunti fenomeni soprannaturali.

Anzi, se si volesse accedere alla tesi del Prefetto Fernández secondo la quale Ratzinger, esprimendosi come sopra, si stesse riferendo *proprio* a Medjugorje, ciò comporterebbe un'evidente problema in relazione a tutti gli altri casi di presunti fenomeni soprannaturali: infatti, un criterio di valutazione che può essere utile per Medjugorje potrebbe rivelarsi controproducente in occasione di un diverso episodio di asserita apparizione mariana e/o di un qualunque presunto fenomeno soprannaturale.

Ripristinando, invece, un criterio generale, quale è quello presentato da Ratzinger, si attribuisce alle *Norme* una maggiore stabilità e idoneità a essere applicate indistintamente a casi diversi.

Ciò precisato, occorre verificare se, effettivamente, il pensiero di Ratzinger vada nel senso dell'*Intervento* e, quindi, delle *Norme*: detto altrimenti, concentrarsi su ciò che si sviluppa "attorno a" è la stessa cosa che concentrarsi su ciò che si sviluppa "in mezzo a"? Dire che matura una vita spirituale ortodossa attorno alle vicende di un'asserita apparizione mariana a Medjugorje è lo stesso che dire che, in mezzo al medesimo contesto, "si riconoscono molti segni di un'azione dello Spirito Santo"<sup>19</sup>?

---

<sup>16</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., cap. VII, pp. 112-113.

<sup>17</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., cap. VII, p. 112.

<sup>18</sup> Cfr. *Normae*: presentazione, p. 778; I.B.17 (la relativa nt. 18 si limita a rilevare: «L'espressione "in mezzo a" non vuol dire "per mezzo di" o "attraverso", ma indica che, in un determinato contesto, non necessariamente di origine soprannaturale, lo Spirito Santo opera cose buone»).

<sup>19</sup> *Normae*, I.B.17.



La differenza pare esserci e pare tutt'altro che irrilevante. Infatti, l'espressione di Ratzinger lascia impregiudicata l'unitarietà della vicenda oggetto di giudizio, per cui la valutazione ecclesiastica riguarderebbe ciò che orbita - per così dire - *attorno* a un dato evento soprannaturale: a prescindere dall'evento scatenante in sé (sul quale ci potrà essere un separato giudizio), la Chiesa ritiene che si sia generata una sorta di indotto spirituale lodevole di tutela e promozione. Viceversa, la soluzione approntata nel 2024 solo apparentemente ricalca il pensiero di Ratzinger<sup>20</sup>, poiché prevede la tutela e la promozione di quanto di positivo si sviluppa *all'interno* ("in mezzo a") di un evento soprannaturale; quindi, implicitamente, le *Normae* riconoscono che una data vicenda spirituale porta in sé frutti lodevoli di tutela e di promozione, ma anche aspetti non approvabili<sup>21</sup> e/o aspetti circa i quali l'Autorità ecclesiastica preferisce non esprimersi.

### 3 - L'aspetto centrale delle nuove norme del 2024

---

<sup>20</sup> In ogni caso, se anche Ratzinger fosse stato d'accordo con la riforma del 2024 - cosa impossibile sia da sostenere sia da negare con certezza, stante il fatto che egli era deceduto nel 2022 e, quindi, non in grado di esprimersi sul punto -, comunque la sua posizione, per quanto autorevole, sarebbe pur sempre una manifestazione dottrinale e non magisteriale.

<sup>21</sup> Ciò, a ben guardare, sembra essere una soluzione legata al caso concreto di Medjugorje, circa il quale sono state ravvisate criticità, sia in forza della stessa decisione presa nel 2024 (cfr. *La Regina della Pace*, passim, e *Intervento*, passim), sia in forza della *Relazione finale* del 2014 proveniente dalla così detta Commissione Ruini (si tratta di una relazione non ufficialmente pubblicata che, pur non avendo valore vincolante, comunque offre autorevoli spunti di riflessione. Il relativo testo è tratto da *Dossier Medjugorje. Svelata la Relazione finora segreta della Commissione vaticana che ha giudicato credibili le apparizioni mariane*, introduzione e commento di S. GAETA, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2020, pp. 21-139). Il criterio dell'apprezzamento soltanto parziale, rispetto a una data realtà, non è una novità nella Chiesa. Basti pensare all'ambito ecumenico, ove Roma applica un criterio di riconoscimento degli elementi di santificazione e di verità presenti nelle varie comunità cristiane non in comunione con la Sede petrina. Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus* (datate 29 giugno 2007), § 2, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCLX (2007) 7, p. 606: "secundum doctrinam catholicam recte dici potest, Ecclesiam Christi in Ecclesiis et communitatibus ecclesialibus nondum plenam communionem cum Ecclesia catholica habentibus adesse et operari propter sanctificationis et veritatis elementa quae in illis sunt".



Conformemente a ciò, la riforma del 2024 ribadisce in più punti che, di regola<sup>22</sup>, la Chiesa non procederà più ad alcuna statuizione nel senso di *constat de supernaturalitate*, ossia non affermerà più che un asserito fenomeno soprannaturale è effettivamente di origine divina e si limiterà, tutt'al più, a un *nihil obstat* al culto.

Si tratta dell'aspetto più vistosamente in discontinuità con la normativa del 1978, la quale prevedeva esplicitamente, in capo all'Autorità competente<sup>23</sup>, la facoltà di addivenire, "si casus ferat" e seppur non immediatamente ("sub luce temporis elapsi et experientiae") a un esplicito riconoscimento della soprannaturalità di un dato evento ("iudicium de veritate et supernaturalitate")<sup>24</sup>.

Viceversa, le *Normae* in vigore non contemplano più tale esito, riservandolo solo a un intervento del tutto eccezionale della Sede Apostolica<sup>25</sup>, anzi, più precisamente, del solo Romano Pontefice<sup>26</sup>.

Peraltro, una qualche incertezza quanto all'operato del Papa può sorgere dalla lettura dei due passi delle *Normae* in cui viene regolata la possibilità di un suo intervento. Infatti, si legge:

"Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un *Nihil obstat* (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo"<sup>27</sup>.

Ebbene, si potrebbe pensare che al Papa sia comunque riconosciuta la facoltà di intervenire, in via ordinaria, per consentire un riconoscimento positivo della soprannaturalità di un evento. Invece, le medesime *Normae* prevedono:

"Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Santo Padre intervenga autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un'eventuale dichiarazione di

---

<sup>22</sup> Cfr. *Normae*: presentazione, pp. 775-777; I.A.11, I.B.16 e 23, II.B.18.

<sup>23</sup> Ossia: l'Ordinario del luogo; la Conferenza episcopale regionale o nazionale; la Sede Apostolica (cfr. *Normae* 1978, III.1-2-3).

<sup>24</sup> *Normae* 1978, nota praevia, 2.c.

<sup>25</sup> Cfr. *Normae*: presentazione, p. 777; I.B.23.

<sup>26</sup> La precisazione, ai sensi del can. 361 del *Codex Iuris Canonici*, appare opportuna, poiché le *Normae* (cfr. I.B.23) inibiscono la pronuncia del *constat de supernaturalitate* anche da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede.

<sup>27</sup> *Normae*, I.B.23.



soprannaturalità degli eventi: si tratta, infatti, di un'eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi"<sup>28</sup>.

Come si vede, la riforma del 2024 sembra incidere anche sulla facoltà del Romano Pontefice di poter statuire, in via non eccezionale, *de supernaturalitate*. Ciò, evidentemente, pone degli evidenti problemi di compatibilità con la *plenitudo potestatis* del Vicario di Cristo ex can. 331 del *Codex Iuris Canonici*, senza contare che non è dato sapere quali sarebbero le circostanze eccezionali che farebbero venire meno l'impossibilità di procedere, *pro regula*, a un riconoscimento, da parte del Papa, della soprannaturalità di un fenomeno.

Quanto appena riportato appare, più che altro, come una 'svista' giuridica, contenuta nelle *Normae*, in relazione al rapporto tra regola ed eccezione, per cui il Dicastero ha indebitamente esteso l'eccezionalità, nel corso dei secoli, del fatto del riconoscimento della soprannaturalità di un fenomeno, alla facoltà giuridica, financo del Romano Pontefice, di procedere in tal senso.

Nel 2025, il cardinale Fernández è intervenuto anche sul punto:

«le nuove *Norme* non prevedono che la dichiarazione sull'origine soprannaturale di un fenomeno sia una conclusione frequente. Questa si avrà soltanto se un Pontefice lo richiede. In modo ordinario, lo studio dei casi si può concludere in linea di massima con un "*nulla osta*" che autorizza il culto pubblico, ma senza esprimersi però sull'origine soprannaturale del fenomeno»<sup>29</sup>.

Tale precisazione, se da un lato può indurre a ritenere che il *constat de supernaturalitate* possa essere una soluzione ordinaria (per quanto infrequente), dall'altro sembra confermare che si tratterebbe pur sempre di un esito esclusivamente basato sull'iniziativa del Papa. Ebbene, resta impregiudicata la questione centrale, ossia il criterio in forza del quale un Romano Pontefice potrebbe decidere di intervenire, peraltro in dissenso rispetto al *votum* del vescovo locale, il quale ultimo non ha facoltà, in base alle *Normae*, di proporre una soluzione in favore del riconoscimento della soprannaturalità di un fenomeno.

In conclusione, si può affermare che la riforma del 2024 comporta una cesura rispetto alla disciplina del 1978, finendo per sancire un vero e

---

<sup>28</sup> *Normae*, presentazione, p. 777.

<sup>29</sup> *Commenti*.



proprio divieto, salvo casi eccezionali, di affermare che, di un dato evento, *constat supernaturalitas*<sup>30</sup>.

Invece, proprio la citazione del pensiero di Ratzinger, riportata nel previo paragrafo, mette in luce come, nel 1984, non vi fosse alcuna preclusione in tal senso, in applicazione della disciplina del 1978. Infatti, «separare l'aspetto della vera o presunta "soprannaturalità" dell'apparizione da quello dei suoi frutti spirituali»<sup>31</sup> non significa non poter addivenire a un *iudicium de veritate et supernaturalitate*, bensì significa mantenere distinti i piani della valutazione: altro è l'evento in se stesso, altro sono gli effetti del medesimo.

Per avvalorare la svolta, le *Normae* richiamano un'ulteriore presa di posizione di Ratzinger, del 2010, nell'esercizio del suo ufficio di Romano Pontefice:

«la concessione di un *Nihil obstat* indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli "sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione". Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure Papa Benedetto XVI, che è solo un aiuto "del quale non è obbligatorio fare uso"»<sup>32</sup>.

Detto altrimenti, le *Normae*, con la citazione suddetta, sembrano attribuire al Pontefice tedesco una sorta di preferenza per l'opzione del *nihil obstat*, ossia per il massimo riconoscimento possibile dal 2024.

Ciò, però, non è corretto. Innanzitutto, Benedetto XVI si stava riferendo al rapporto tra rivelazione pubblica e rivelazione privata, quindi non alla singola statuizione da prendere, nel concreto, in riferimento a un dato evento<sup>33</sup>. Inoltre, rimarchevolmente, le *Normae*

---

<sup>30</sup> "[...] va precisato che, in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell'autorità ecclesiastica circa l'origine divina di presunti fenomeni soprannaturali" (*Normae*, I.A.11).

<sup>31</sup> J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., p. 113.

<sup>32</sup> *Normae*, presentazione, p. 776. Cfr. anche *Commenti*: «come sottolineava anche Papa Benedetto XVI, è solo un aiuto "del quale non è obbligatorio fare uso"».

<sup>33</sup> Di seguito la citazione integrale: "Revelationum privatarum vis omnino secus est ac publica revelatio: haec nostram fidem requirit; in ea enim per verba humana atque communitatis Ecclesiae viventis ope nobis loquitur ipse Deus. Iudicium verumtamen veritatis cuiusdam privatae revelationis est eius ad Christum ipsum directio. Cum ea ab ipso dissidet, tunc certe a Spiritu Sancto haud manat, qui intra et non extra Evangelium nos dirigit. Privata revelatio hanc fidem adiuvat atque credibilis conspicitur, eo quod ad unam publicam revelationem remittit. Quocirca ecclesiastica



riportano in modo mutilo la citazione, omettendo la parte in cui si ribadisce che la rivelazione privata, approvata dall'autorità ecclesiastica, non deve essere trascurata ("ideo non est neglegendum")<sup>34</sup>: detto altrimenti, la mancanza di un obbligo di fare uso di una rivelazione privata 'validata' non comporta la facoltà, in capo al *christifidelis*, di disinteressarsi della medesima.

Infine, ed è l'aspetto più importante, l'allora Papa non stava facendo altro che citare quanto da lui affermato, come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2000, in relazione ai messaggi di Fatima<sup>35</sup>, ossia a eventi circa i quali, peraltro, la Chiesa ha riconosciuto la natura soprannaturale (non limitandosi, cioè, a un mero *nihil obstat* al culto).

A questo punto, però, ci si potrebbe chiedere se e in che misura un fedele possa e/o debba credere a una rivelazione privata. A tal proposito, corre in aiuto il Catechismo della Chiesa cattolica che dichiara:

«Lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate "private", alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa. Esse non appartengono tuttavia al deposito della fede. Il loro ruolo non è quello di "migliorare" o di "completare" la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. Guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo o dei suoi santi alla Chiesa. La fede cristiana non può accettare "rivelazioni" che pretendono di superare o correggere la Rivelazione di cui Cristo è il

---

privatae revelationis comprobatio essentialiter demonstrat eiusdem nuntium nihil continere quod a fide probisque moribus dissideat; licet eundem evulgare, atque fideles sinuntur eidem prudenter adhaerere. Privata revelatio quaedam nova extollere, novas pietatis formas excitare antiquasve altius comprobare potest. Quandam ipsa prophetica naturam prae se ferre potest (cfr. *1 Thess* 5, 19-21) atque validum auxilium ad intellegendum servandumque melius Evangelium hodiernis temporibus afferre potest; ideo non est neglegendum. Oblatum est subsidium quoddam, quod autem adhiberi necessario non debet. Quidquid est agitur de fidei, spei caritatisque pabulo, quae omnibus sunt ad salutem permanens via" (**BENEDICTUS PP. XVI**, adhortatio apostolica postsynodalis *Verbum Domini* [datata 30 ottobre 2010], n. 14, in *Acta Apostolicae Sedis*, CII [2010] 11, p. 696).

<sup>34</sup> Tale omissione non pare una mera dimenticanza, anche alla luce del fatto che risulta effettuata pure nella citazione in nt. 24 delle *Normae*.

<sup>35</sup> Cfr. **J. RATZINGER**, *Commento teologico*, in **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Il messaggio di Fatima*. Supplemento a *L'Osservatore Romano*, n. 147 del 26-27 giugno 2000, specialmente pp. 34-35.



compimento. È il caso di alcune Religioni non cristiane ed anche di alcune recenti sette che si fondano su tali “rivelazioni”»<sup>36</sup>.

A ben guardare, sul punto, vi è continuità sia a livello magisteriale - basti leggere il n. 14 dell'esortazione apostolica *Verbum Domini* del 2010<sup>37</sup>, ma anche l'enciclica antimodernista di Pio X del 1907<sup>38</sup> - sia a livello dottrinale<sup>39</sup>.

Quindi, se il contenuto delle stesse rivelazioni private riconosciute come vere e soprannaturali dalla Chiesa non è oggetto di un obbligo di fede<sup>40</sup>, a fortiori non lo sarà quello delle rivelazioni private che hanno

---

<sup>36</sup> *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, n. 67, p. 36.

<sup>37</sup> Per il testo, cfr. *supra*, nt. 33.

<sup>38</sup> **PIUS PP. X**, Littera Encyclica *Pascendi dominici gregis*, datata 8 settembre 1907, in *Acta Sanctae Sedis*, LX (1907), p. 649: “*Eiusmodi apparitiones seu revelationes neque approbatas neque damnatas ab Apostolica Sede fuisse, sed tantum permissas tamquam pie credendas fide solum humana, iuxta traditionem quam ferunt, idoneis etiam testimoniis ac monumentis confirmatam. Hoc qui teneat, metu omni vacabit. Nam Apparitionis cuiusvis religio, prout factum ipsum spectat et relativa dicitur, conditionem semper habet implicitam de veritate facti: prout vero absoluta est, semper in veritate nititur, fertur enim in personas ipsas Sanctorum qui honorantur*”. La citazione presente in corsivo è tratta da **S. CONGREGATIO SS. RITUUM**, *Decretum Portus Aloisii*, datato [1]2 maggio 1877, in *Acta Sanctae Sedis*, XI (1878), pp. 512-514 (da notare che il Decreto è relativo alla devozione mariana con i titoli di Lourdes e La Salette).

<sup>39</sup> Cfr., e pluribus, **K. RAHNER**, *Visionen und Prophezeiungen. Zur Mystik und Transzendenzerfahrung*, 2<sup>a</sup> ed., Freiburg im Breisgau, 1989, traduzione italiana di R. DELL'ORO, *Visioni e profezie. Mistica ed esperienza della trascendenza*, 2<sup>a</sup> ed., Vita e Pensiero, Milano, 1995, I.2, p. 44: «La Chiesa fundamentalmente può e deve occuparsi di tali “rivelazioni private” solo nella misura in cui deve decidere se esse si accordano - o meno - col deposito di fede della Chiesa, per lasciarle poi eventualmente alla libera “fede umana” dei credenti». Si veda anche **Y. M.-J. CONGAR**, *La credibilità delle rivelazioni private*, in **Y. M.-J. CONGAR**, *Sainte Église. Études et approches ecclésiologiques*, Cerf, Paris, 1963, traduzione italiana di G. LANZA e G. STELLA, *Santa Chiesa. Saggi ecclesiologici*, Morcelliana, Brescia, 1967, pp. 345-361, specialmente pp. 357-361, sull'assenso da prestare a dette rivelazioni private. In ogni caso, rimane insuperata per schiettezza la seguente presa di posizione: “Null'altro ci può essere rivelato di necessario alla nostra salvezza, non abbiamo nulla da attendere, abbiamo - se volessimo valercene - tutto. Anche le visioni più accreditate possono fornirci nuovi motivi di fervore, non nuovi elementi di vita e di dottrina” (**A. OTTAVIANI**, “*Siate, cristiani, a muovervi più gravi!*”, cit., p. 187).

<sup>40</sup> “Nessun cristiano, quindi, è obbligato, in coscienza, a credere ad un'apparizione anche quando è ufficialmente riconosciuta” (**R. LAURENTIN**, *Introduzione*, I.3, in **R. LAURENTIN**, **P. SBALCHIERO**, *Dictionnaire des «apparitions» de la Vierge Marie*, Fayard, Paris, 2007, traduzione italiana di S. FRANCESCHETTI, *Dizionario delle*



ottenuto un mero nulla osta. Coerentemente con ciò, le *Normae* esplicitamente affermano: “Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un *Nihil obstat* [...], tali fenomeni non diventano oggetto di fede - cioè i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede”<sup>41</sup>.

Tuttavia, nel suo intervento del 2025, il cardinal Fernández osserva:

«Una delle preoccupazioni che aiutano a capire questa lentezza è il fatto che, dichiarata l’origine divina di un fenomeno, i messaggi collegati ad esso facilmente diventano paragonabili alla Parola rivelata nella Bibbia. Se a volte le parole di un fondatore si ricevono come parole “divine”, questo fatto diventa più problematico se si dichiara ufficialmente che quelle parole hanno un’origine soprannaturale»<sup>42</sup>.

Quindi, pare di poter comprendere che ciò che ha spinto la Chiesa, nel 2024, a non prevedere più, *pro regula*, un giudizio affermativo *de supernaturalitate* di un evento sia stata l’incapacità di far comprendere che detto riconoscimento ecclesiale non comporta in alcun modo anche un obbligo, in capo al *christifidelis*, di credere all’oggetto del relativo fenomeno soprannaturale.

Rispetto a ciò, si può osservare che, in realtà, nemmeno la soluzione del *nihil obstat* appare in grado di scongiurare il rischio di fraintendimenti, quanto alle conseguenze della decisione presa in riferimento a un caso concreto<sup>43</sup>.

---

«apparizioni» della Vergine Maria, ART, Roma, 2010, p. 25; il corsivo è presente nel testo citato).

<sup>41</sup> *Normae*, I.a.12. Cfr. anche **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, Mater Populi fidelis. Nota dottrinale su alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all’opera della salvezza, datata 4 novembre 2025 (online al 4 novembre 2025 in [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_dcf\\_doc\\_20251104\\_mater-populi-fidelis\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dcf_doc_20251104_mater-populi-fidelis_it.html)), n. 75: “Nel caso dei presunti fenomeni soprannaturali, che hanno già ricevuto un giudizio positivo da parte della Chiesa, dove ricorrano alcune delle espressioni o titoli come quelli summenzionati si dovrà tenere conto che «nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un *Nihil obstat* [...], tali fenomeni non diventano oggetto di fede - cioè i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede»”.

<sup>42</sup> *Commenti*.

<sup>43</sup> Ad esempio, in riferimento agli asseriti messaggi mariani a Medjugorje, capita di leggere, in un testo pubblicato post *Normae*: “[...] come ha fatto capire più volte nei suoi messaggi (approvati ufficialmente dalla Chiesa) [...]” (**MIENMIUAIF [G. SIGNORIN, A. BALDISSEROTTO]**, *Medju. Appunti dal futuro*, Berica editrice, [Montecchio Maggiore], 2025, *Avvertenze*, pp. 7-8). Ebbene, il *nihil obstat* a Medjugorje e/o a qualsiasi altra esperienza non comporta che i relativi messaggi siano approvati dalla Chiesa come



Anzi, a ben guardare, soltanto l'assenza di una presa di posizione della Chiesa su un asserito fenomeno soprannaturale sembra scongiurare l'eventualità che un provvedimento venga frainteso:

“un fedele può credere in buona fede all'autenticità di apparizioni che invece non sono vere, sempre che con quel suo atteggiamento non disobbedisca alla Chiesa, quando non ci sono stati pronunciamenti autorevoli al riguardo”<sup>44</sup>.

Fatte le suddette debite precisazioni, va affrontato un ulteriore aspetto: quali sono i motivi che hanno condotto il legislatore alla riforma del 2024?

#### 4 - I motivi della Riforma

Le *Normae* si aprono con una lunga *presentazione*, nella quale, oltre a essere illustrate le novità introdotte, si dà conto delle ragioni fondanti la riforma del 2024.

Alla base vi sarebbe un'asserita obsolescenza della disciplina risalente al 1978, reputata inadeguata a fornire tempestiva disciplina nei confronti dei presunti fenomeni soprannaturali<sup>45</sup>.

In realtà, se si leggono le *Normae 1978*, si evince che, già allora, vi era consapevolezza della difficoltà di intervenire in modo celere ed efficace, rispetto a un dato evento rientrante nella fattispecie in questione<sup>46</sup>; detto altrimenti, la disciplina approntata sotto il pontificato

---

di origine mariana: «la valutazione positiva della maggior parte dei messaggi di Medjugorje come testi edificanti non implica dichiarare che abbiano una diretta origine soprannaturale. Di conseguenza, quando ci si riferisce a “messaggi” della Madonna, si deve intendere sempre “presunti messaggi”» (*La Regina della Pace*, n. 38).

<sup>44</sup> A. ROYO, *I fenomeni straordinari e la santità canonizzabile*, § 4, in V. CRISCUOLO, C. PELLEGRINO, R.J. SARNO (a cura di), *Le cause dei santi. Sussidio per lo Studium*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018<sup>4</sup>, parte teologica, cap. VIII, p. 139.

<sup>45</sup> *Normae*, *presentazione*, pp. 772-773: “Con l'applicazione delle *Norme* del 1978 si constatava, tuttavia, che le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale”.

<sup>46</sup> *Normae 1978, nota praevia*, pp. 500-501: «1. Hodie magis quam tempore praeterito ope mediorum informationis (“mass media”) notitiae de his apparitionibus celeriter diffunduntur inter fideles; praeterea facilitas mutationis locorum frequentiores peregrinationes fovet, ita ut Auctoritas ecclesiastica de hac re cito decernere debeat. 2. Altera ex parte, ob modum cogitandi temporis hodierno proprium necnon ob exigentias



di Paolo VI era già espressione di un'istanza di aggiornamento ai nuovi stili di vita, alle nuove tecnologie e alle mutate sensibilità scientifiche. Tuttavia, allora, la Chiesa non aveva abdicato alla facoltà di addivenire a un giudizio di riconoscimento della soprannaturalità di un determinato fenomeno.

Cos'è cambiato, nel frattempo? Le *Normae* arrivano a definire non "più sufficienti e adeguate"<sup>47</sup> le previe del 1978, dopo aver riportato alcuni casi di pronunciamenti problematici su fenomeni soprannaturali (che, però, non paiono rinvî pertinenti, in quanto gli esempi citati sono anteriori al 1978<sup>48</sup>).

Segue, poi, una parte non molto chiara, ove le *Normae* lamentano che capitava di avere dichiarazioni con *constat de supernaturalitate* nelle quali si travalicavano i limiti, poiché si imponeva di prestare fede agli eventi riconosciuti come soprannaturali<sup>49</sup>.

Ora, occorre intendersi: eventuali pronunciamenti indebiti da parte di vescovi sono una cosa; l'uso delle facoltà previste dalle *Normae* 1978 è altro. Il sospetto, allora, è che la riforma del 2024 nasca, più che altro, per restringere al solo Dicastero per la Dottrina della Fede la competenza a pronunciarsi definitivamente su un presunto fenomeno soprannaturale. Ciò pare avvalorato dal riconoscimento che molti vescovi optavano già da tempo per un coinvolgimento della Sede Apostolica nella formulazione di un giudizio sui fenomeni soprannaturali che si presentavano nelle loro giurisdizioni<sup>50</sup>.

A questo punto, emerge un passaggio problematico:

---

scientiae et indaginis criticae, difficilium ac fere impossibile evadit ut cum debita celeritate feratur id iudicium, quo in praeterito concludebantur inquisitiones hac in re ("*constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate*") et Ordinariis possibilitas praebebatur permittendi vel prohibendi cultum publicum aliasve formas devotionis fidelium. Quibus de causis, ut devotio fidelium, occasione factorum huius generis, plena servata communione cum Ecclesia sese manifestare possit, atque fructus ferre, e quibus ipsa Ecclesia in futuro veram naturam factorum dignoscere queat, Patres existimaverunt sequentem praxim hac in materia promovendam esse». Le *Normae* riportano - in traduzione italiana - uno stralcio di detta citazione, ma con l'effetto che le *Normae* 1978 sembrano risultare una disciplina inefficace (cfr. *Normae*, presentazione, pp. 774-775).

<sup>47</sup> *Normae*, presentazione, p. 774.

<sup>48</sup> Cfr. *Normae*, presentazione, pp. 773-774.

<sup>49</sup> Cfr. *Normae*, presentazione, p. 774.

<sup>50</sup> Cfr. *Normae*, presentazione, p. 774.



“L’aspettativa di una dichiarazione sulla soprannaturalità di un evento ha avuto come conseguenza che solo pochissimi casi sono giunti a una chiara determinazione. Di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. Pertanto, si presume che tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura non gestiti. Per non procrastinare oltre la risoluzione di un caso specifico relativo ad un evento di presunta origine soprannaturale [...]”<sup>51</sup>.

Innanzitutto, sembra che i riconoscimenti *de supernaturalitate* ante 2024 siano stati, per lo più, confusi e affrettati, ma, a ben guardare, appare singolare che il Dicastero non fornisca il numero esatto dei casi effettivamente processati (“Pertanto, si presume che tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura non gestiti”). Ancora una volta, si ripresenta un’evidente mancanza di comunicazione - come minimo - tra il livello centrale e il livello periferico della Chiesa e ciò sembra un ulteriore motivo fondante la scelta del 2024 di accentrare la deliberazione a livello romano.

Le *Normae*, quindi, appaiono come manifestazione di esigenza di celerità decisionale, ma ciò, a ben vedere, pare poco coerente con il *leitmotiv* del pontificato di Francesco, ossia con quel voler avviare processi e non voler raggiungere a tutti i costi un risultato: è il senso del famoso slogan “il tempo è superiore allo spazio”<sup>52</sup>.

Ebbene, non si capisce per quale ragione, qui, la Chiesa non debba e non possa prendersi il suo tempo per decidere, o, meglio, non debba e non possa avviare un processo, financo di lunga durata, per decidere anche sulla sussistenza o meno della soprannaturalità di un evento<sup>53</sup>. Le

---

<sup>51</sup> *Normae*, presentazione, p. 775. Altrove, si fa riferimento a: “forti aspettative, ansie e persino pressioni” (*Normae*, presentazione, p. 777).

<sup>52</sup> Cfr. specialmente **FRANCISCUS PP.**, Adhortatio apostolica *Evangelii gaudium* (datata 24 novembre 2013), nn. 222-225, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013) 12, pp. 1111-1112.

<sup>53</sup> Il fatto che le tempistiche della Chiesa non siano, sovente, comprensibili *ab extra* non dovrebbe condizionare l’iter decisionale, per quanto il raccordo con il mondo secolare abbia un’innegabile rilevanza (J. DUKAJ, *Katedra* [2000], traduzione italiana di M. VALENTI e J. KULIK, *La Cattedrale*, in J. DUKAJ, *La Cattedrale*, a cura di G. DIERNA, Voland, Roma, 2013, p. 35: “È facile prendere una decisione, molto più difficile è tirarsene fuori; nel caso della Chiesa, poi, non c’è praticamente verso. [...] Noi aspettiamo; ma il mondo non ci aspetta [...]”). Quanto alle *Normae* 1978, osserva Laurentin: “La Congregazione raccomanda che un primo esame venga rapidamente



*Normae*, invece, sembrano approntate per fornire una risposta celere (“in un tempo più ragionevole”<sup>54</sup>) a un dato fenomeno, senza però che la Chiesa possa ordinariamente esprimersi anche sull’aspetto centrale del medesimo, ossia se l’evento sia veramente di natura soprannaturale.

L’altro motivo che appare fondante la riforma del 2024 è la questione della *certezza morale* in relazione alle decisioni che l’Autorità ecclesiastica è chiamata ad assumere.

Le *Normae*, sul punto, presentano una digressione<sup>55</sup> la quale principia dichiarando che la pronuncia *de supernaturalitate* circa un fenomeno consiste nell’affermare “con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l’ha voluto in modo diretto”; rispetto a ciò, viene anche riportato, in chiave contrappositiva, il pensiero di Benedetto XVI circa la diversa soluzione del *nihil obstat*.

Ebbene, ribadito quanto già sopra esposto, ossia che papa Ratzinger non aveva alcuna preclusione rispetto a un possibile giudizio affermare la soprannaturalità di un fenomeno, occorre notare che le *Normae* lasciano anche trasparire una certa preoccupazione a preservare una sorta di ‘via di fuga’, per cui bisognerebbe limitarsi a un *nihil obstat* in quanto “questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso”.

Detto in modo più diretto, la Chiesa si vuole riservare ogni più ampia facoltà di intervenire per modificare la propria decisione su un

---

eseguito per eliminare ogni errore evidente e guidare i fedeli lungo questa via rischiosa; ma che il giudizio sia ufficiale sia maturato senza precipitazione” (R. LAURENTIN, sub voce *Norme (del cardinal Šeper)*, in R. LAURENTIN, P. SBALCHIERO, *Dictionnaire des «apparitions»*, cit., p. 546).

<sup>54</sup> *Normae*, presentazione, p. 777.

<sup>55</sup> «Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la *soprannaturalità* del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l’ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un *Nihil obstat* indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli “sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione”. Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure Papa Benedetto XVI, che è solo un aiuto “del quale non è obbligatorio fare uso”. D’altra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso» (*Normae*, presentazione, pp. 775-776).



fenomeno asseritamente soprannaturale, facoltà che sarebbe, in tesi, menomata da una pronuncia assertiva *de supernaturalitate*.

A conferma di ciò, si legge, subito oltre:

«Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di “soprannaturalità”, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di “soprannaturalità” e anni dopo un giudizio di “non soprannaturalità”»<sup>56</sup>.

Ebbene, tale ultima citazione svela il vero problema: il legislatore non vuole che una valutazione formale di un fenomeno si riveli, a distanza di tempo più o meno breve, infondata e, perciò, debba essere revocata<sup>57</sup>; ciò, però, denota un fraintendimento, a partire dal concetto di *certezza morale* sotteso a una decisione.

Almeno a far data dal pontificato di Pio XII, l’Autorità ecclesiastica dispone di un valido e autorevole criterio per assumere una decisione in relazione a un determinato evento *sub iudice*:

“Vi è una certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insussistenza del contrario è totalmente escluso. Tale assoluta certezza però non è necessaria per proferire la sentenza. In molti casi raggiungerla non è possibile agli uomini; l’esigerla equivarrebbe al richiedere cosa irragionevole dal giudice e dalle parti: importerebbe il gravare l’amministrazione della giustizia al di là di una tollerabile misura, anzi ne incepperebbe in vasta proporzione la via. In opposizione a questo supremo grado di certezza il linguaggio comune chiama non di rado certa una cognizione che, strettamente parlando, non merita un tale appellativo, ma deve qualificarsi come una maggiore o minore probabilità, perchè non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare. Questa probabilità o quasi-certezza non offre una base sufficiente per una sentenza giudiziaria intorno alla obbiettiva verità del fatto [...]. Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella *certezza morale* [...]. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che

---

<sup>56</sup> *Normae*, presentazione, p. 776. Subito oltre a detta citazione, le *Normae* riportano un caso di modifica della decisione dell’Autorità ecclesiastica circa un fenomeno asseritamente soprannaturale.

<sup>57</sup> Ciò pare confermato anche dall’intervento del card. Fernández del 2025: “Una dichiarazione di soprannaturalità non ammetterebbe tutte queste oscillazioni, che invece sarebbero meno problematiche con le dichiarazioni contemplate dalle nuove *Norme*, che sono sempre aperte a nuovi discernimenti” (*Commenti*).



esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-cerchezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza"<sup>58</sup>.

Si tratta di una definizione di certezza morale che non necessita di alcuna spiegazione e, infatti, dal 1942 in poi, il criterio di discernimento fornito da papa Pacelli è rimasto autorevole riferimento<sup>59</sup>, financo durante lo stesso pontificato di Francesco, il quale ultimo, nel 2015, stabiliva:

“Ad certitudinem moralem iure necessariam, non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur”<sup>60</sup>.

Tale continuità, però, risulta venuta meno con la riforma del 2024, la quale, come visto, postula che, per giungere a un giudizio *de supernaturalitate*, occorra la certezza morale che il fenomeno venga da una decisione diretta di Dio, ma, siccome non si può escludere che, a distanza di tempo, si debba dichiarare non soprannaturale un fenomeno dichiarato soprannaturale, allora, *pro regula*, ci si deve limitare a disporre, tutt'al più, un *nihil obstat*.

L'intenzione delle *Normae* di evitare uno scandalo tra i fedeli (e non solo) pare evidente e financo apprezzabile, ma si deve anche rilevare

---

<sup>58</sup> PIUS PP. XII, *Allocutio ad praelatos auditores ceterosque officiales et ministros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores* (datata 1° ottobre 1942), § 1, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXXIV (1942) 9, pp. 339-340. Cfr. anche ivi, § 2, p. 340: “Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità [...] ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà”.

<sup>59</sup> Cfr., e pluribus, P. ERDÖ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in *Periodica*, 87 (1998), pp. 81-104.

<sup>60</sup> FRANCISCUS PP., *Littera apostolica motu proprio data Mitis Iudex Dominus Iesus* (datata 15 agosto 2015), *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, art. 12, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015) 9, p. 969.



come la riforma del 2024 abbia, per l'appunto, frainteso il concetto di *certezza morale*.

Infatti, come stabilito da Pio XII, un giudizio può e deve essere formulato non soltanto in presenza di una certezza assoluta, ossia in assenza di qualsivoglia possibilità di esito difforme - come invece sembrano postulare le *Normae* -, bensì anche laddove l'Autorità sia in grado di escludere ogni fondato o ragionevole dubbio che ciò che viene affermato non sia vero.

In altre parole, la certezza morale non scongiura l'eventualità che il giudizio possa essere smentito e si debba rettificare la decisione presa; detta certezza morale, rettamente intesa, impone di non limitarsi a un mero calcolo probabilistico e di escludere ogni ragionevole ipotesi alternativa. Nel caso che interessa, la possibilità che un giudizio affermativo della soprannaturalità venga smentito sussiste sempre, basta che sia una possibilità irragionevole e non meramente improbabile.

Invece, in ultima analisi, le *Normae* pretendono che si raggiunga una certezza assoluta, con esclusione della stessa possibilità di dubbio<sup>61</sup>, soluzione evidentemente non percorribile: non solo per la cultura scientifica contemporanea<sup>62</sup>, ma anche per l'oggetto del giudizio *de*

---

<sup>61</sup> In tal senso, pare significativo che, al § I.A.17, le *Normae* facciano riferimento alla certezza, senza alcuna aggettivazione: "Anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno [...]".

<sup>62</sup> Cfr., e *pluribus*, T.S. KUHN, *La pluralità dei mondi. Una teoria evoluzionistica dello sviluppo scientifico*, pt. I, cap. 1.III, in T.S. KUHN, *The Last Writings of Thomas S. Kuhn. Incommensurability in Science*, ed. B. MLADENOVIC, University of Chicago Press, Chicago, 2022, traduzione italiana di S. GATTEI, *L'incommensurabilità nella scienza. Ultimi scritti*, Raffaello Cortina, Milano, 2024, p. 160: "La solidità o la razionalità delle conclusioni scientifiche, per esempio, è sempre stata relativizzata alle evidenze a disposizione quando sono state tratte". Ma si veda anche, in ambito ecclesiale, P. POLISCA, *Excursus. Note di logica e metodologia medica*, § 7, in V. CRISCUOLO, C. PELLEGRINO, R.J. SARNO (a cura di), *Le cause dei santi*, cit., parte giuridica, sez. I, cap. IV, p. 444: "Una guarigione che contenga i caratteri dell'inspiegabilità [...] mostra, alla interpretazione clinico-biologica un imprevedibile salto qualitativo o, si potrebbe dire, di ordine essenziale, cioè riguardante la intrinseca natura e sostanza degli avvenimenti biologici che esulano dalle ordinarie previsioni per il modo del tutto singolare della loro innaturale risoluzione. In tali casi la guarigione non si mostra più compatibile con le leggi scientifiche conosciute e non è spiegabile scientificamente per mezzo dei normali meccanismi fisio-patologici conosciuti". Giova ricordare quanto segue: "Il diritto canonico ha la missione di semplificare, equilibrare e unificare gli apporti delle diverse scienze, naturali e soprannaturali, dei loro metodi e criteri. Il diritto canonico ha in particolare la funzione di promuovere e di operare una sintesi criteriologica, che realizza anche un'unità epistemologica in rapporto all'oggetto delle diverse scienze



*supernaturalitate* che, non essendo esclusivamente materiale, difficilmente consente un siffatto grado di certezza.

Il giudizio sulla soprannaturalità, quindi, dal 2024 è stato oggetto di un fraintendimento<sup>63</sup>, ma, a ben guardare, forse, per avere le idee più chiare, occorre previamente comprendere cosa si intenda per *soprannaturale*.

## 5 - Cosa si intende per (fenomeno) soprannaturale?

Ciò che emerge dalle *Normae*, infatti, è una sorta di difficoltà della Chiesa a interfacciarsi con il tema del soprannaturale: a ben guardare, la riforma del 2024 è coerente con l'indirizzo che sempre più interessa il cattolicesimo - ma non solo<sup>64</sup> -, ossia una progressiva secolarizzazione, nel senso di progressiva chiusura al trascendente in favore di un orizzonte immanente<sup>65</sup>, accompagnata da un passaggio dal dato ontologico a quello esistenziale<sup>66</sup>.

---

umane o sacre: di questi criteri *materialmente scientifici* esso fa dei criteri *formalmente canonici*" (A. TOMÉI, sub voce *Diritto della Chiesa e Apparizioni*, 6, in R. LAURENTIN, P. SBALCHIERO, *Dictionnaire des «apparitions»*, cit., p. 223).

<sup>63</sup> Il che pare confermato anche da quanto dichiarato nel 2025 in *Commenti*: «Un'altra difficoltà è data dal fatto che dichiarare l'origine soprannaturale di un fenomeno è come porre un sigillo a qualcosa che non dovrebbe cambiare nel corso del tempo, dal momento che si offre la "possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l'ha voluto in modo diretto"».

<sup>64</sup> "Qualsiasi altra cosa se ne dica, la società in cui viviamo è concordemente definita, deprecandola o rivendicandola, come *società secolare*" (R. CALASSO, *Opera senza nome*, Adelphi, Milano, 2024, VII, p. 113).

<sup>65</sup> Sul concetto di secolarizzazione, cfr., e *pluribus*: H. LÜBBE, *Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs*, Karl Alber, Freiburg-München, 1965, traduzione italiana di P. PIOPI, *La secolarizzazione. Storia e analisi di un concetto*, il Mulino, Bologna, 1970, specialmente cap. IV. Sull'incidenza della secolarizzazione rispetto al soprannaturale, pare bene ricordare quanto affermato da P.A. FLORENSKIJ, *Le porte regali. Saggio sull'icona*, traduzione italiana a cura di E. ZOLLA, Marsilio-Feltrinelli, Venezia, 2024, p. 35: "L'orientamento dell'attenzione è la condizione indispensabile dello sviluppo della vista spirituale".

<sup>66</sup> Cfr. R. LAURENTIN, sub voce *Esistenziale e ontologico*, in R. LAURENTIN, P. SBALCHIERO, *Dictionnaire des «apparitions»*, cit., pp. 254-255, sull'evoluzione filosofica dall'ontologia all'esistenzialismo anche nella Chiesa, senza però che l'Autore vi attribuisca un'accezione negativa, salvo riconoscere, in relazione all'assetto attuale, che "lo studio e la gestione delle apparizioni si trascinano scientificamente nei bassifondi" (p. 255).



Si tratta di un processo che è sotto gli occhi di tutti, basti considerare il sempre maggiore spostamento del baricentro ecclesiale verso temi come la fratellanza universale, la custodia del creato, la lotta alle diseguaglianze economiche, etc.

Bene in chiaro: le suddette questioni non sono certamente estranee al messaggio evangelico; tuttavia, più semplicemente, esse non sono un'esclusiva della Chiesa, per cui quando quest'ultima le porta avanti si colloca al pari delle altre 'agenzie' sociali, come gli Stati, le ONG, etc.

Detto altrimenti, la Chiesa diventa sempre più surrogato degli altri attori sul piano internazionale, con ciò, però, divenendo anch'essa surrogabile e, quindi, non necessaria, da un punto di vista pratico.

Sempre più spesso, poi, la Chiesa finisce per giustificare ogni aspetto della sua vita e del suo operato con i criterî ambientale, pauperistico, etc.:

“Pensiamo al tema del *culto divino*. Lo sbilanciamento odierno dell'attenzione pubblica - ovviamente esterna ma via via sempre più anche interna (cfr. le campagne CEI a favore dell'8xmille) - sulle opere ecclesiali di carità, tradisce il sentore inconfessabile che spendere soldi per il culto è un lusso non più accettato e difficilmente giustificabile nel nostro contesto socio-culturale”<sup>67</sup>.

Ecco perché, di fronte al caso di un presunto fenomeno soprannaturale, la Chiesa preferisce concentrarsi sui «molti segni di un'azione dello Spirito Santo “in mezzo”»<sup>68</sup> alla relativa esperienza spirituale; le *Normae* contengono qualche riferimento al fenomeno in oggetto, ma, a ben guardare, esse preferiscono evitare una vera e propria definizione, salvo la già ricordata asserzione, per cui, se si volesse addivenire a un giudizio positivo *de supernaturalitate*, si dovrebbe provare con certezza morale che il fenomeno “proviene da una decisione di Dio che l'ha voluto in modo diretto”<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> A. DAL POZZOLO, *I beni della Chiesa alla luce della sua missione*, § 2.1, in AA. VV., *Beni della Chiesa e futuro delle comunità. Un laboratorio di ricerca e progettazione*, Triveneto Theology Press, Padova, 2025, p. 93.

<sup>68</sup> *Normae*, I.B.17.

<sup>69</sup> *Normae*, presentazione, p. 776. Già K. RAHNER, *Visionen und Prophezeiungen*, cit., III, p. 104, affermava: “Deve infatti rimanere valido il principio che l'azione soprannaturale non va presupposta, bensì provata”. Andrebbe, però, anche ricordato che il medesimo Autore aveva ben chiaro su chi ricadeva l'onere della prova: “là dove si afferma l'origine soprannaturale, direttamente causata da Dio, di una visione, questa asserzione deve essere *provata* non presupposta; a chi la sostiene, non a chi dubita o



Ma, per l'appunto, le *Normae* non prevedono più, in via ordinaria, tale conclusione e ciò appare coerente con l'impianto di una fede sempre più rivolta alla dimensione immanente; tuttavia, appare necessario tentare di apporre alcuni caposaldi, a cominciare dal Documento oggetto del presente studio.

Così, si legge che

“si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dell'esperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale”<sup>70</sup>;

poco oltre, poi, si integra come segue:

“Quando insieme a particolari esperienze spirituali si verificano altresì fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con l'uso della sola ragione, spetta alla Chiesa il delicato compito di intraprendere un attento studio e discernimento dei fenomeni in parola”<sup>71</sup>.

Per quanto una normativa non debba necessariamente contenere un trattato esplicativo del fenomeno regolato, comunque si deve rilevare che le definizioni sopra riportate non aiutano l'interprete, trattandosi di nozioni che possono tranquillamente essere estrapolate anche da dizionari della lingua italiana<sup>72</sup>.

Come già ricordato, nel 2025 il cardinale Fernández ha fornito alcune precisazioni alle *Normae*; significativamente, in apertura

---

nega, spetta, secondo tutti i principi della teologia, l'onere della prova” (ivi, I, p. 38).

<sup>70</sup> *Normae*, introduzione, n. 6. Sinteticamente, in **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *L'unica Croce della salvezza*. Lettera al Vescovo di Bayeux-Lisieux circa le presunte apparizioni di Nostro Signore Gesù Cristo a Dozulé [3 novembre 2025] (online al 14 novembre 2025; per il relativo testo, si rinvia a *supra*, nt. 5): “non soprannaturale, cioè che non ha un'autentica origine divina”.

<sup>71</sup> *Normae*, introduzione, n. 8.

<sup>72</sup> Così, ad esempio: in **G. DEVOTO, G.C. OLI**, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 1990, p. 1829, sub voce *soprannaturale*: “agg. Che trascende i limiti dell'esperienza e della conoscenza umana [...]. Nel linguaggio teologico, di quanto appartiene a un ordine superiore e trascendente, identificabile soprattutto nella sfera del divino in confronto con l'umano [...]; come s.m. con valore neutro, l'entità che trascende le forze e le leggi della natura”; in **AA. VV.**, *Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana*, Garzanti, Milano, 1987, p. 1852, sub voce *soprannaturale*: “agg. che trascende la natura fisica e spirituale dell'uomo; che concerne Dio o appartiene al mondo del divino [...] s.m. ciò che trascende la realtà naturale; il mondo del divino”.



all'intervento in questione, è posta una serie di citazioni che probabilmente mira a fornire alcune coordinate dottrinali, ricorrendo ad Agostino e all'Aquinate, in relazione alla questione del rapporto tra ordine naturale e ordine soprannaturale.

Innanzitutto, si legge: «Sant'Agostino sosteneva che Dio può agire in alcuni casi “*contra naturam*”»<sup>73</sup>, con esplicito rinvio, nella nota 2 al testo, al capitolo 3 del libro XXVI dell'opera *Contra Faustum*.

Tuttavia, il passo citato recita:

“*deus autem creator et conditor omnium naturarum, nihil contra naturam facit: id enim erit cuique rei naturali, quod ille fecerit, a quo est omnis modus, numerus, ordo naturae. [...] sed contra naturam non incongrue dicimus aliquid deum facere, quod facit contra id quod nouimus in natura. hanc enim etiam appellamus naturam, cognitum nobis cursum solitumque naturae, contra quem deus cum aliquid facit, magnalia uel mirabilia nominantur. contra illam uero summam naturae legem, a notitia remotam siue in piorum siue adhuc infirmorum tam deus nullo modo facit quam contra se ipsum non facit*”<sup>74</sup>.

Quindi, se ci si attiene al dato letterale, non ci sono casi in cui Dio agisce *contra naturam*, bensì soltanto casi in cui Dio agisce contro ciò che gli uomini conoscono quanto alla natura.

Passando all'Aquinate, si legge: «Interpretando il pensiero di Agostino, san Tommaso afferma che Dio può agire “*praeter ordinem in rebus comuniter institutum diuinitus*”»<sup>75</sup>, con esplicito rinvio, nella nota 3 al testo, al capitolo 101 del libro III della *Summa contra Gentiles*. Tuttavia, ivi non si trova alcuna citazione in tal senso<sup>76</sup>; ciò che più vi si avvicina è quanto segue:

---

<sup>73</sup> *Commenti*.

<sup>74</sup> **AGOSTINO**, *Contra Faustum libri triginta tres*, lib. XXVI, cap. 3 (*Corpus Scriptorum Latinorum Ecclesiasticorum*, t. XXV, sec. V, pars I, Pragae-Vindobonae-Lipsiae, MDCCCLXXXI, p. 731).

<sup>75</sup> *Commenti*.

<sup>76</sup> Piuttosto, pare che la citazione effettuata dal card. Fernández sia tratta dal libro II, capitolo 4, del *Monarchia* di Dante: «sicut dicit Thomas in tertio suo *contra Gentiles*, miraculum est quod praeter ordinem in rebus comuniter institutum diuinitus fit» (**D. ALIGHIERI**, *Monarchia*, a cura di D. QUAGLIONI, Mondadori, Milano, 2021, p. 192). Sulla citazione in questione dell'Aquinate da parte di Dante, cfr. **J. STEINBERG**, *Dante's Constitutional Miracles (Monarchia 2.4 and Inferno 8-9)*, in *Lettere Italiane*, LXVIII (2016), 3, specialmente p. 433.



“Haec autem quae praeter ordinem communiter in rebus statutum quandoque divinitus fiunt, *miracula* dici solent [...]. Illa igitur proprie miracula dicenda sunt quae divinitus fiunt praeter ordinem communiter observatum in rebus”<sup>77</sup>.

Da detto passo si evince chiaramente che non è sufficiente che l’evento sia *praeter ordinem communiter statutum*, bensì anche che il medesimo evento accada *divinitus*: ciò a significare che la mera alterazione dell’ordine naturale delle cose non basta per poter ravvisare un miracolo e/o un fenomeno soprannaturale.

Quanto, infine, all’ulteriore testo dell’Aquinata citato dal cardinal Fernández<sup>78</sup>, sembra doveroso riportare l’intero ragionamento:

“Si ergo ordo rerum consideretur prout dependet a prima causa, sic contra rerum ordinem Deus facere non potest: sic enim si faceret, faceret contra suam praescientiam aut voluntatem aut bonitatem. - Si vero consideretur rerum ordo prout dependet a qualibet secundarum causarum, sic Deus potest facere praeter ordinem rerum. Quia ordini secundarum causarum ipse non est subiectus, sed talis ordo ei subiicitur, quasi ab eo procedens non per necessitatem naturae, sed per arbitrium voluntatis: potuisset enim et alium ordinem rerum instituere. Unde et potest praeter hunc ordinem institutum agere, cum voluerit; puta agendo effectus secundarum causarum sine ipsis, vel producendo aliquos effectus ad quos causae secundae non se extendunt”<sup>79</sup>.

Anche in questo caso, il Dottore angelico ammette che Dio operi *praeter ordinem rerum* solo quanto alle cause seconde, mentre lo esclude quanto alla causa prima.

---

<sup>77</sup> TOMMASO D’AQUINO, *Summa contra Gentiles*, lib. III, cap. 101 (*Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia*, t. XIV, Typis Riccardi Garroni, Romae, MXMXXVI, pp. 312-313).

<sup>78</sup> *Commenti*: «In un altro testo, il Dottore Angelico lo spiega con parole precise: “Dio può operare fuori dell’ordine stabilito. Perché lui non è soggetto all’ordine delle cause seconde, ma tale ordine è a lui soggetto, essendo derivato da lui non per necessità di natura, ma per libera volontà: Dio infatti avrebbe potuto benissimo stabilire anche un altro ordine del creato. Per conseguenza egli può operare, quando vuole, fuori di esso, o producendo gli effetti delle cause seconde senza di esse, o producendone altri che sorpassano le loro capacità”», con esplicito rinvio, nella nota 4 al testo, a *Summa Theologiae*, I, q. 105, a. 6.

<sup>79</sup> TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 105, a. 6 (*Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia*, t. V, ex Typographia polyglotta S.C. De Propaganda Fide, Romae, MDCCCLXXXIX, p. 477).



Rispetto a tutto ciò, si potrebbe obiettare che trattasi di precisazioni e di approfondimenti irrilevanti e che il *soprannaturale* sia una nozione pacifica, immediatamente comprensibile da chiunque.

Ebbene, si deve replicare che ciò poteva, forse, essere vero in passato, quando si leggevano affermazioni del genere: “La esistenza del soprannaturale è tanto indubitata, che a niuno di sano intendimento e di cuore retto potrà cadere l’ombra del dubbio”<sup>80</sup>.

Ai nostri giorni, invece, vi è chi mette radicalmente in discussione proprio l’esistenza del soprannaturale, specialmente in riferimento alla questione dei miracoli<sup>81</sup>. Si potrebbe replicare che, per l’appunto, il miracolo è una delle possibili manifestazioni del soprannaturale, il quale ultimo non viene esaurito dal primo<sup>82</sup>, ma, a ben guardare, alla base si trova sempre la controversia su quali siano i ‘confini’ del *naturale* e sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> F. DURSO, *La ragione umana. Studii secondo la dottrina di S. Tommaso d’Aquino*, Mareggiani, Bologna, 1874, cap. III, pp. 56-57.

<sup>81</sup> E *pluribus*, cfr. F. D’ALPA, *Le presunte guarigioni miracolose di Lourdes*, in *L’Ateo. Bimestrale dell’UAAR*, 4/2010, n. 70, pp. 9-11, specialmente p. 11: “Si può infine sostenere [...] che avvengono dei miracoli solo perché la scienza non è in grado di spiegare ciò che i testimoni affermano senza contraddittorio o ciò che in alcuni casi appare effettivamente non spiegabile al momento?”.

<sup>82</sup> Per quel che interessa alla presente sede, “tutti i veri miracoli superano per definizione le forze di tutta la natura creata” (C. RUINI, *La trascendenza della grazia nella teologia di san Tommaso d’Aquino*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1971, II.3, p. 88, nt. 132). Detti miracoli, pertanto, sono “segni del soprannaturale” (A. OTTAVIANI, *Siate, cristiani, a muovervi più gravi!*, cit., p. 183), ma non sono, per ciò stesso, garanzia della soprannaturalità di un evento, ben potendo essere *di pietà* e non *di attestazione*: “Là dove, in occasione di un pellegrinaggio al luogo di una visione, avvengono dei miracoli, i quali però non hanno una tale inequivocabile relazione con la predizione da poter apparire come un’attestazione divinamente causata di quella profezia, non si dà nessuna garanzia della verità di essa” (K. RAHNER, *Visionen und Prophezeiungen*, cit., V, p. 127 [cfr. anche nt. 17]).

<sup>83</sup> Ciò veniva notato già ancora parecchi secoli fa: “Ex his itaque, quod in natura nihil contingit, quod ex ejus legibus non sequitur, et quod ejus leges ad omnia, quæ et ab ipso Divino intellectu concipiuntur, se extendunt, et quod denique natura fixarum atque immutabilem ordinem servat, clarissime sequitur, nomen miraculi non nisi respective ad hominum opiniones posse intelligi, et nihil aliud significare, quam opus, cujus causam naturalem exemplo alterius rei solitæ explicare non possumus, vel saltem ipse non potest, qui miraculum scribit aut narrat” (B. SPINOZA, *Tractatus theologico-politicus*, apud Henricum Künraht, Hamburgi, MDCLXX, cap. VI, pp. 83-84, in B. SPINOZA, *Trattato teologico-politico*, a cura di A. DINI, 4ª ed., Bompiani, Milano, 2014, pp. 240.242).



Ebbene, proprio per questo, forse, le *Normae* non forniscono una definizione di soprannaturale, come, d'altronde, lo stesso Catechismo della Chiesa cattolica, il quale, semplicemente, utilizza detta nozione in più punti<sup>84</sup>.

Si tratta di una soluzione stabilmente adottata in seno al cristianesimo? Si tratta di una soluzione che dipende da un'asserita assenza di chiarezza sul concetto di soprannaturale<sup>85</sup>?

La prima riflessione sul punto sembra risalire proprio all'Ipponense:

“Il primo ad affrontare in modo scientifico lo studio dei rapporti tra la natura e il soprannaturale è stato S. Agostino nei suoi numerosi e poderosi scritti contro i Pelagiani e i Semipelagiani. [...] Ma bisogna confessare che egli non arriva a stabilire la distinzione dei due ordini con tutta quella chiarezza che si desidererebbe”<sup>86</sup>.

Guardini, però, osserva:

---

<sup>84</sup> *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., n. 1998, p. 497: “Questa vocazione alla vita eterna è *soprannaturale*. Dipende interamente dall'iniziativa gratuita di Dio, poiché egli solo può rivelarsi e donare se stesso. Supera le capacità dell'intelligenza e le forze della volontà dell'uomo, come di ogni creatura”. In generale, può essere rilevato che il Catechismo non sembra fornire una definizione di *soprannaturale*, termine che viene utilizzato come specificazione (della fede, ai nn. 92, 179 e 889; della grazia, ai nn. 1722 e 2005; del fine dell'uomo ai nn. 367 e 1998; della vita del cristiano, al n. 1266). Interessante, per l'oggetto dello studio, è la seguente affermazione: “Il Corpo di Cristo è stato glorificato fin dall'istante della sua Risurrezione, come lo provano le proprietà nuove e soprannaturali di cui ormai gode in permanenza” (*Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., n. 659, p. 183); il termine *soprannaturale* viene utilizzato per connotare l'agire di Cristo risorto con un corpo che non soggiace ai limiti della natura. Anche le *Normae* 1978 non riportano alcuna definizione di soprannaturale, presente invece nella *Relazione finale* della cosiddetta Commissione Ruini: «*l'impossibilità di spiegare il fatto nella sua fisionomia a partire dalle cosiddette “cause naturali”, siano esse di tipo fisico (scienze naturali sperimentali) o di tipo antropologico (scienze umane)*» (COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI INCHIESTA SU MEDJUGORJE, *Relazione finale*, pt. I, 1.3, in *Dossier Medjugorje*, cit., p. 54).

<sup>85</sup> Cfr. R. LAURENTIN, sub voce *Norme (del cardinal Šeper)*, cit., p. 547: «In sé, la parola “soprannaturale” designa la condizione di ogni battezzato in stato di grazia nei suoi atti cattolici di preghiera o di carità. [...] Nel gergo delle commissioni, “soprannaturale” è inteso come “straordinario”, “miracoloso”. Sarebbe meglio impiegare questa parola piuttosto che abusare e deviare dal proprio senso la parola “soprannaturale”. [...] Ecco perché la chiarificazione del senso della parola “soprannaturale” appare importante».

<sup>86</sup> G. CROSIGNANI, *La teoria del naturale e del soprannaturale secondo S. Tommaso d'Aquino*, Collegio Alberoni, Piacenza, 1974, I, p. 16.



“Non dobbiamo poi dimenticare che il concetto di una realtà soprannaturale, separabile da quella naturale, è di datazione alquanto recente e deriva dal bisogno della teologia di operare distinzioni. Agostino non sembra ancora compiere questa distinzione, ma parla a partire dalla quieta certezza che l'uomo credente sia parimenti l'uomo creato naturale. Manca in lui un'attenzione al fenomeno dal lato naturalistico, ma c'è dal lato storico. La storia della *civitas Dei* è, per lui, nient'altro che la storia”<sup>87</sup>.

Rispetto a ciò occorre osservare che, per quanto effettivamente non si ravvisino trattazioni specificamente dedicate al soprannaturale<sup>88</sup>, almeno dall'Aquinate in poi si assiste già a una prima completa definizione della questione:

“Infine S. Tommaso, che dall'oro dell'insegnamento altrui seppe aggiungere il patrimonio della sua chiarezza e del suo ingegno acuto, venne a compiere l'opera, dissipando le incertezze ed eliminando le deficienze. La natura dei due ordini, le loro proprietà, la loro distinzione, la loro unione, tutto è profondamente studiato da lui e nettamente definito”<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> R. GUARDINI, *Teilhard de Chardin come sintomo* (lettera datata 20 giugno 1964), in R. GUARDINI, *Lettere teologiche a un amico*, a cura di G. OSTO, traduzione italiana di A. DAL POZZOLO, Morcelliana, Brescia, 2024, § 6, p. 121 (nella relativa nt. 11, Osto afferma: “Lo schema del *duplex ordo*, cioè dei due ordini - naturale e soprannaturale - è invalso nella teologia europea soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, trovando poi una sua autorevole configurazione nella costituzione dogmatica *Dei Filius* del Concilio Vaticano I, nel 1870”).

<sup>88</sup> “Presso nessun teologo del medio evo lo studio del nat. e del soprannat. forma una trattazione a parte. Gli elementi di tale studio bisogna cercarli specialmente là dove essi trattano dello stato primitivo dell'uomo e della grazia” (G. CROSIGNANI, *La teoria del naturale*, cit., I, p. 16, nt. 6). Interessante, comunque, notare l'evoluzione del ruolo del soprannaturale proprio in epoca medioevale: “The concomitant of these changes in the structure and expectations of twelfth-century society was a dramatic shift in the borderline between the subjective and the objective. Briefly, the supernatural, which had tended to be treated as the main source of the objectified values of the group, came to be regarded as the preserve *par excellence* of the exact opposite; it became the preserve of intensely personal feeling. At the same time purely human actions - reasoning, law, the exploitation of nature - take on an opacity, an impersonal objectivity, and a value of their own which had been lacking in previous centuries” (P. BROWN, *Society and the Supernatural: A Medieval Change*, in *Daedalus*, 104 [1975], 2, pp. 143-144).

<sup>89</sup> G. CROSIGNANI, *La teoria del naturale*, cit., I, p. 18. Sulla distinzione tra naturale e soprannaturale, specialmente in Tommaso d'Aquino, cfr. anche pp. 17-32. I meriti dell'Aquinate, sul punto, sono riconosciuti dalla Chiesa cattolica: cfr. PIUS PP. XI,



A costo di risultare semplicistici, per comprendere la nozione di soprannaturale basterebbe partire da quella di natura<sup>90</sup>:

“possiamo dire ancora con S. Tommaso che naturale per una cosa è ciò che le conviene secondo la sua natura [...]. Al naturale così inteso si oppone ciò che è contro la natura o violento, come anche ciò che è fuori dell'ordine della natura o preternaturale (ad es. lo stato dell'anima separata dal suo corpo), e ciò, che sta sopra o eccede la proporzione della natura, o soprannaturale. Quest'ultimo si dice relativo se sorpassa solo una determinata natura; assoluto o divino se sorpassa ogni natura creata o creabile”<sup>91</sup>.

Emerge, quindi, un assetto di netta distinzione e indipendenza tra i due ordini<sup>92</sup>, che va tenuto a mente - oltre che per evitare erronei giudizi in materia di fede<sup>93</sup> - proprio anche per la valutazione dei presunti fenomeni soprannaturali: “Il naturale adunque esiste indipendentemente e non esige affatto il soprannaturale; questo per

---

Littera Encyclica *Studiorum Ducem*, datata 29 giugno 1923, in *Acta Apostolicae Sedis*, XV (1923), pp. 309-326, specialmente p. 318 (“accurateque naturali a supernaturali ordine distincto”) e p. 322 (“in re dogmatica supernaturalem a naturae ordine discriminando”). Sul termine *soprannaturale* e sul suo impiego da parte dell'Aquinate, cfr. **C. RUINI**, *La trascendenza della grazia*, cit., specialmente II.1, pp. 51-52, e II.3, pp. 81-98, nonché conclusione, I.4, pp. 330-331.

<sup>90</sup> “Il concetto di soprannaturale è relativo al concetto di naturale. Etimologicamente infatti non vuol dire altro che ciò che sta sopra la natura. Occorre quindi precisare prima la nozione di natura” (**G. CROSIGNANI**, *La teoria del naturale*, cit., I, p. 20).

<sup>91</sup> **G. CROSIGNANI**, *La teoria del naturale*, cit., I, p. 21. Interessante la precisazione in riferimento ai miracoli: “Ciò invece che è soprannaturale solo in forza delle sue cause estrinseche si dice soprannaturale quoad modum. Il soprannaturale modale - ex parte causae efficientis - è il miracolo, il quale è soprannaturale solo per il modo della sua produzione, perché solo Dio può compierlo, mentre l'effetto miracoloso è naturale per il suo principio formale che lo specifica, e per conseguenza anche naturalmente conoscibile” (ivi, p. 22, nt. 14). Similmente: «Il fatto esterno invece della rivelazione, ossia la rivelazione in quanto è un intervento straordinario di Dio, come pure i suoi contrassegni divini, cioè i miracoli, sono soprannaturali solo “quoad modum” e possono perciò essere conosciuti naturalmente» (ivi, II, p. 38).

<sup>92</sup> Ciò non significa che detti due ordini siano privi di connessioni: “Il naturale e il soprannaturale non sono piani sovrapposti ma fili intrecciati” (**N. GÓMEZ DÁVILA**, *In margine a un testo implicito*, a cura di F. VOLPI, traduzione italiana di L. SESSA, 3<sup>a</sup> ed., Adelphi, Milano, 2005, p. 112).

<sup>93</sup> “Longius admodum processum est: ut nempe sanctissima religio nostra, in homine Christo aequae ac in nobis, a natura, ex se suaque sponte, edita affirmetur. Hoc autem nil profecto aptius ad omnem supernaturalem ordinem abolendum” (**PIUS PP. X**, Littera Encyclica *Pascendi dominici gregis*, cit., pp. 600-601).



conseguenza deve essere considerato come un qualcosa di assolutamente indebito alla natura<sup>94</sup>.

Come si può notare, rimangono sempre pregiudiziali due questioni intimamente connesse tra loro: l'estensione del concetto di *natura* e il livello di conoscenza scientifica circa un determinato fenomeno in uno specifico momento storico. Tuttavia, nella presente sede, pare sufficiente concludere che i fenomeni straordinari

“possono essere attribuiti a: a) una causa soprannaturale, se il fenomeno procede da Dio; b) una causa preternaturale, se il fenomeno procede dal demonio; c) una causa naturale, se il fenomeno procede dall'immaginazione della persona o da uno degli agenti che costituiscono il mondo fisico esterno. La causa soprannaturale corrisponde alla categoria classica del soprannaturale assoluto: è tutto ciò che eccede la proporzione della natura creata o creabile, che supera le capacità e le esigenze di qualsiasi creatura. Invece, la causa preternaturale corrisponde al cosiddetto soprannaturale relativo, cioè quello che eccede unicamente la proporzione di qualche natura creata, ma non quella di ogni creatura. Ad esempio, quello che è puramente naturale per l'angelo o il diavolo, può essere preternaturale per l'uomo perché eccede le sue forze umane, e così, l'intendere per mezzo di semplice intuizione e senza discorso, che è naturale nell'angelo, sarebbe preternaturale per l'uomo<sup>95</sup>.”

In conclusione sul punto e tenendo a mente la nozione di certezza morale già affrontata, può essere giudicato soprannaturale *in senso assoluto* solo ciò che va oltre ogni natura creata e/o creabile e che, allo stato delle cose, ragionevolmente non sarà riconducibile a detta natura nemmeno in caso di progresso scientifico<sup>96</sup>.

---

<sup>94</sup> G. CROSIGNANI, *La teoria del naturale*, cit., I, p. 22. Sinteticamente: «la nozione di soprannaturale importa “indebito alla natura”, come la nozione di naturale importa “debito alla natura”» (ivi, p. 23, nt. 17).

<sup>95</sup> A. ROYO, *I fenomeni straordinari e la santità canonizzabile*, § 1, in V. CRISCUOLO, C. PELLEGRINO, R.J. SARNO (a cura di), *Le cause dei santi*, cit., parte teologica, cap. VIII, pp. 123-124.

<sup>96</sup> C.-R. BILLUART, *Summa Sancti Thomae hodiernis academiarum moribus accomodata*, editio nova, t. I, apud Victorem Palmé, Parisiis, [s.d.], dissert. IV, art. V, § IV, pp. 116-117: “supernaturale simpliciter et absolute tale dicitur, id quod est super omnem naturam creatam et creabilem, quia si sit tantum super aliquam naturam, ut intelligere, quod est supra naturam sensitivam, volare, quod est supra naturam hominis, dicitur tantum supernaturale respective et secundum quid, non simpliciter et absolute”.



## 6 - Alcuni rilievi sull'iter procedurale

Una volta precisato tutto ciò, pare opportuno rivolgere l'attenzione all'iter procedurale previsto dalle *Normae*, effettuando alcuni rilievi anche in relazione alla previa disciplina del 1978.

Innanzitutto, si pone la questione se l'Autorità ecclesiastica debba necessariamente prendere una posizione in relazione a un asserito fenomeno soprannaturale. Si legga la seguente statuizione:

“la Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un'azione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell'autorità ecclesiastica competente”<sup>97</sup>.

Le *Normae* prevedono un obbligo o una mera facoltà di decisione? Il testo afferma che la Chiesa *potrà* adempiere il *dovere* di discernere, ma risulta evidente che l'obbligo di valutare, se è veramente un obbligo, non possa bensì debba essere assolto.

Tale incerta formulazione della riforma del 2024 forse è spiegabile con il fatto che l'iter decisionale è stato reso più complicato rispetto al 1978. La previa normativa, infatti, prevedeva semplicemente che “Cum certior facta fuerit Auctoritas ecclesiastica de aliqua praesumpta apparitione vel revelatione, erit ipsius munus: a) in primis iudicare de facto iuxta Criteria positiva et negativa”<sup>98</sup>. Quindi, vi era un vero e proprio obbligo di giudizio sul fatto, non appena fosse giunta la notizia di un asserito fenomeno soprannaturale<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> *Normae*, I.A.10.

<sup>98</sup> *Normae* 1978, nota *praevia*, 2. Peraltro, anche prima delle *Normae* 1978, non v'era dubbio che ciò rientrasse proprio nelle funzioni della gerarchia cattolica: “Perciò è un diritto e un dovere del Magistero della Chiesa dare un giudizio sulla verità e sulla natura di fatti o rivelazioni che si asseriscono avvenute per uno speciale intervento divino” (A. OTTAVIANI, “*Siate, cristiani, a muovervi più gravi!*”, cit., p. 184).

<sup>99</sup> Con la precisazione che, in dottrina, erano poste alcune limitazioni: “l'intervento dell'autorità ecclesiastica non si richiede per un qualsiasi avvenimento soprannaturale, ma per quei fenomeni come apparizioni e rivelazioni che sono connessi direttamente con la fede cattolica ovvero perché nel seguito di tali fenomeni sono coinvolti dei fedeli



Invece, la Riforma prevede un obbligo di intervento (“una prima valutazione”) soltanto in presenza di notizia “almeno verosimile”<sup>100</sup>.

---

cattolici”. Fermo restando che “se la rivelazione o apparizione rimanesse privata e il presunto veggente non ne parlasse se non con il proprio direttore spirituale, non ci sarebbe certo bisogno di un intervento ufficiale da parte dell’autorità ecclesiastica” (G. MARCHETTI, *Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 30 [2017], p. 37).

<sup>100</sup> *Normae*, II.B. 7 § 1. Sembra sussistere, comunque, anche un altro caso di non necessità di un intervento formale: “La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il *sensus fidelium* ha intuito che lì vi è un’azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento dei Pastori. In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo implicito di riconoscere che non c’erano obiezioni gravi e che quell’esperienza spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli” (*Normae*, presentazione, p. 777). Tuttavia, subito oltre, si può leggere: «In ogni caso, un “nulla osta” permette ai Pastori di agire senza dubbi né indugi per essere accanto al Popolo di Dio nell’accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti» (*Normae*, presentazione, p. 778). Quindi, sembra che la tolleranza previa di fatto sia venuta meno con la riforma del 2024, in forza della quale vigerebbe un obbligo di prendere una decisione formale anche su esperienze spirituali storicamente attestate. In realtà, alla luce dell’intervento del card. Fernández del 2025, appare che l’assetto, sul punto, non sia cambiato e che non si debba necessariamente esprimere un giudizio formale su fenomeni che godono già di una sorta di *nihil obstat* di fatto: «Bisogna considerare, inoltre, che una dichiarazione sull’origine soprannaturale di un fenomeno spesso non è nemmeno necessaria. Si pensi al fatto, ad esempio, che tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione, di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di tanti popoli, senza che ci sia mai stata una dichiarazione di soprannaturalità. C’è tanta vita e tanta bellezza che il Signore semina al di là dei nostri schemi mentali e delle nostre procedure! [...] Come già detto, va tenuto presente che la maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del popolo di Dio, non ha mai ricevuto, nella storia della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a tale particolare devozione. Il *sensus fidelium* ha intuito che lì vi è un’azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento da parte dei Pastori. In questi casi non si parla di “origine” soprannaturale della devozione, ma non si nega che attualmente vi sia in essa un’azione soprannaturale dello Spirito. In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in alcuni momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, è un modo implicito di riconoscere che non vi sono obiezioni gravi e che quell’esperienza spirituale esercita un influsso positivo sulla vita dei fedeli. Nei casi in cui deve intervenire il Dicastero, [...]» (*Commenti*). Un esempio di ciò, ossia di assenza



Evidentemente, si rimette al vescovo diocesano un vaglio tutt'altro che secondario, in quanto la verosimiglianza di un asserito evento soprannaturale costituisce, già di per sé, un giudizio sull'evento; ma ciò potrebbe essere stato considerato dalle *Normae* che, infatti, prevedono: "Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall'inizio dal Vescovo diocesano [...] in dialogo con il Dicastero"<sup>101</sup>. Quindi, a rigor di norma, Roma dovrebbe essere avvisata anche di notizie inverosimili di asseriti eventi soprannaturali.

Ciò precisato, le *Normae* proseguono ponendo un secondo bivio: se sussistono ambedue le condizioni richieste dall'art. 7 § 2<sup>102</sup>, non si deve procedere oltre, purché "previa consultazione del Dicastero" e sempre mantenendo un obbligo di vigilanza in capo al vescovo diocesano.

Invece, qualora non si ravvisino ambedue le suddette condizioni, si applica l'art. 7, § 5, il quale prevede un terzo bivio. Infatti, il vescovo diocesano, sulla base di un ulteriore vaglio delle risultanze circa il fenomeno, può ancora decidere se proseguire o meno<sup>103</sup> nella fase istruttoria successiva (regolata dagli artt. 8-12 delle *Normae*), che porterà a un *votum* da sottoporre al Dicastero. Quindi, una volta optato per l'eventuale (facoltativo) prosieguo della fase istruttoria, si deve procedere alla formazione di apposita commissione d'indagine e alla valutazione del fenomeno, con conseguente avvio della fase conclusiva ex artt. 18-25 delle *Normae* ed espressione di un *votum*, senza che vi sia più margine di discrezionalità (cioè senza che il vescovo possa più 'chiudere' la valutazione, astenendosi da qualsivoglia decisione formale sul fenomeno<sup>104</sup>).

---

di specifico provvedimento - financo di nulla osta -, si può ravvisare in **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDELI**, *L'amore di Maria a Vailankanni (India)*. Lettera a S.E.R. Mons. Sagayaraj Thamburaj, Vescovo di Tanjore, datata 1° agosto 2024 (*online* al 6 gennaio 2026; per il relativo testo, si rinvia a *supra*, nt. 5), con cui la Chiesa dichiara di "riconoscere l'azione costante dello Spirito Santo in quel luogo. [...] Papa Francesco mi chiede di informarLa sul grande apprezzamento che prova per quel luogo di fede e, in vista delle celebrazioni di settembre in quel Santuario, Egli estende la Sua paterna benedizione a tutti i pellegrini" (si è mantenuto il corsivo come presente nel testo citato).

<sup>101</sup> *Normae*, I.A.15.

<sup>102</sup> "Se i fenomeni sono facilmente gestibili nell'ambito delle persone che sono direttamente coinvolte e non si avverte alcun pericolo per la comunità" (*Normae*, II.B. 7 § 2).

<sup>103</sup> Fermo restando che, anche per tale terzo bivio, è necessaria la previa consultazione del Dicastero: cfr. *Normae*, I.A.15.

<sup>104</sup> A ben considerare, poi, si dovrebbe applicare tale vincolo anche al Dicastero, che non può non esprimersi e deve procedere a un giudizio finale ex artt. 19-20 delle



In tale terzo bivio si vede la differenza netta rispetto alla disciplina del 1978: nella normativa previa, infatti, non vi era alcun obbligo di arrivare a una presa di posizione da parte dell'Autorità ecclesiastica<sup>105</sup>. Quest'ultima aveva sì l'obbligo di "iudicare de facto"<sup>106</sup>, ma solo nel caso in cui "hoc examen favorabile exitum habuerit" era tenuta a decidere formalmente (concedendo il *nihil obstat* al pubblico culto<sup>107</sup>); inoltre, vi era una sorta di clausola di salvaguardia che consentiva di non esprimere alcuna presa di posizione:

"In casibus dubiis, qui bonum Ecclesiae in discrimen minime ponunt, Auctoritas ecclesiastica competens ab omni iudicio et actione directa sese absteat (etenim evenire etiam potest ut, lapsu temporis, factum sic dictum supernaturale in oblivionem veniat)"<sup>108</sup>.

Detto altrimenti, le *Normae 1978*, pur richiedendo un vaglio degli eventi, non imponevano alcun giudizio né, tantomeno, alcuna presa di posizione - positiva o negativa che fosse - su quanto portato all'attenzione dell'Autorità ecclesiastica, nell'ipotesi in cui si versasse in un caso dubbio. Si potrebbe anzi dire che il legislatore dell'epoca abbia approntato una sorta di 'opzione Gamaliele'<sup>109</sup>: veniva incoraggiata l'inerzia, confidando nel decorso del tempo e nell'oblio nel quale sarebbe potuto incorrere l'asserito fenomeno soprannaturale, a condizione, però, che non ne derivasse il benché minimo nocumento per la Chiesa.

Per quanto riguarda la pronuncia sulla soprannaturalità, le *Normae 1978* prevedevano un'opzione ancora più residuale e, comunque,

---

*Normae*. Si potrebbe dire che, così, sia il vescovo che il Dicastero sono *imbarcati*, per citare la celebre scommessa su Dio ("però si deve scommettere. Non è questione di volontà, voi siete imbarcato" [B. PASCAL, *Pensieri*, n. 681, in B. PASCAL, *Opere complete*, a cura di M.V. ROMEO, Giunti-Bompiani, Firenze-Milano, 2020, p. 2633]).

<sup>105</sup> Sul fatto che il vescovo potesse non prendere una decisione formale sul fenomeno, cfr. A. TOMÉI, sub voce *Diritto della Chiesa*, cit., 7, p. 224.

<sup>106</sup> *Normae 1978*, nota *praevia*, 2.a.

<sup>107</sup> Cfr. *Normae 1978*: nota *praevia*, 2.b; II.2.

<sup>108</sup> *Normae 1978*, II.4.

<sup>109</sup> Dal nome del fariseo Gamaliele, che sedeva nel Sinedrio e che si espresse sugli Apostoli, i quali proclamavano la resurrezione di Cristo: "Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; ma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!" (*Atti degli Apostoli*, 5, 38-39, secondo la traduzione in *La Bibbia di Gerusalemme*, EDB, Bologna, 2009 [2<sup>a</sup> ristampa, 2015], pp. 2596-2597).



sempre facoltativa: “denique sub luce temporis elapsi et experientiae (speciatim ubertatis fructuum spiritualium e nova devotione provenientium), si casus ferat, iudicium de veritate et supernaturalitate ferre”<sup>110</sup>. Quindi, per poter procedere oltre, veniva richiesta la contestuale sussistenza di tre condizioni: il decorso del tempo, il vaglio delle conseguenze spirituali e una valutazione di opportunità.

A ogni modo, per quanto lunga e accidentata da numerosi ostacoli, la strada verso l’espressione di un giudizio sulla verità e sulla soprannaturalità di un fenomeno non era preclusa, nella disciplina previa; così non è più, in via ordinaria, nella vigente normativa.

## 7 - Gli esiti della procedura

Le *Normae* prevedono “sei possibili conclusioni prudenziali”<sup>111</sup> all’iter procedimentale sopra esposto; trattasi degli esiti che l’Autorità ecclesiastica può assumere ordinariamente<sup>112</sup> nei confronti di un fenomeno asseritamente soprannaturale.

Indubbiamente, la riforma del 2024 ha ampliato e, in un certo senso, ‘radicalizzato’ il catalogo delle possibili decisioni, rispetto alla previa disciplina. Infatti, le *Normae* 1978 - fermo restando che, come appena visto, non sancivano alcun obbligo di formulare un giudizio sulla soprannaturalità o meno di un fenomeno<sup>113</sup> - si limitavano a disciplinare

---

<sup>110</sup> *Normae* 1978, nota *praevia*, 2.c.

<sup>111</sup> *Normae*, presentazione, p. 775.

<sup>112</sup> Ferma restando, cioè, la possibilità, in via eccezionale, di addivenire a una statuizione con affermazione positiva della soprannaturalità del fenomeno: cfr. *supra*, § 3. Inoltre si noti che il card. Fernández ha già fatto capire che le soluzioni previste dalle *Normae* non sono veramente in grado di regolare ogni presunto fenomeno soprannaturale: “Queste diverse possibili determinazioni coprono almeno la maggior parte delle situazioni che sono state presentate finora al Dicastero per la Dottrina della Fede e possono orientare il discernimento e l’azione dei Vescovi insieme ai diversi criteri forniti nelle *Norme*, che comunque rimangono non esaustivi, a motivo del fatto che le questioni relative alle esperienze legate ai fenomeni soprannaturali nel corso degli anni sono aumentate progressivamente di numero, con delle sfumature altrettanto variegate” (*Commenti*).

<sup>113</sup> Comunque, “sub luce temporis elapsi et experientiae”, l’Autorità ecclesiastica poteva “si casus ferat, iudicium de veritate et supernaturalitate ferre” (*Normae* 1978, nota *praevia*, 2.c).



l'eventuale autorizzazione del culto e della devozione<sup>114</sup>, esplicitamente dichiarando che ciò «aequivalet formulae “pro nunc nihil obstat”»<sup>115</sup>.

Ciò non toglie che, sotto la previgente normativa - malgrado l'espressa previsione, oltre che del suddetto *nihil obstat*, soltanto di “*constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate*”<sup>116</sup> - fossero previsti anche esiti diversi, non solo a livello dottrinale<sup>117</sup>, ma anche a

---

<sup>114</sup> *Normae 1978*, II.2.

<sup>115</sup> *Normae 1978*, nota *praevia*, 2.b.

<sup>116</sup> *Normae 1978*, nota *praevia*, 2. Peraltro, va riconosciuto che le *Normae 1978* collocano “*constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate*” nella parte di inquadramento storico e si riferiscono a dette due soluzioni con verbi al passato, come se si trattasse di un assetto superato, per l'appunto, dalla disciplina approvata nel 1978. A questo punto, comunque, pare opportuno fare chiarezza sul significato effettivo di *non constat de supernaturalitate*, al fine di evitare un duplice errore. Innanzitutto, il pensare che si tratti di un giudizio negativo sul fenomeno *sub iudice*; ad esempio, in riferimento a quanto affermato da Pio X nell'enciclica *Pascendi dominici gregis* (sulla quale, cfr. *supra*, nt. 38), si può leggere: «Questa dichiarazione restrittiva del magistero spiega in parte l'automatismo con cui la maggior parte delle commissioni d'inchiesta giungono quasi sempre a un giudizio palesemente negativo: “*Non constat supernaturalitas*” (“il soprannaturale non è provato”, ma non lo è mai)» (R. LAURENTIN, *Introduzione*, cit., I.3, p. 25). Ma affermare che non si può provare la soprannaturalità di un fenomeno non significa, per ciò stesso, che il medesimo non sia soprannaturale (tale fraintendimento si può leggere anche in S. GAETA, *Commento*, in *Dossier Medjugorje*, cit., p. 64, ove si può notare che l'Autore traduce il *non constat de supernaturalitate* delle *Normae 1978* con “consta la non soprannaturalità”). Inoltre, si deve ribadire che il *non constat de supernaturalitate* non comporta in alcun modo un giudizio sulla condotta dei sedicenti veggenti. Pertanto, non si può condividere il pensiero di Laurentin, il quale, a fronte di tre soluzioni possibili («1. “*Patet supernaturalitas*”; 2. “*Non patet supernaturalitas*”; 3. “*Patet non supernaturalitas*” (il soprannaturale è accertato; non è accertato; è escluso)»), quanto alla terza soluzione, afferma: “Di fatto, essa è solo dubitativa” (R. LAURENTIN, sub voce *Discernimento*, in R. LAURENTIN, P. SBALCHIERO, *Dictionnaire des «apparitions»*, cit., p. 232). La soluzione dubitativa, infatti, è la seconda, non la terza. Tuttavia, ciò pare spiegabile sulla base del fatto che Laurentin riconduce il concetto di soprannaturale a “l'elevazione dell'uomo alla vita divina mediante la grazia. Le formule 2 e 3 sembrano dunque mettere in dubbio o escludere la vita soprannaturale, indicare uno stato di peccato, il che è spesso falso” (ivi, p. 233). A fronte di tutto ciò, correttamente sintetizza G. MARCHETTI, *Norme per procedere*, cit., p. 48: “Dichiarare che non consta la soprannaturalità delle apparizioni o rivelazioni non significa infatti necessariamente che queste siano false, ma che non vi sono elementi sufficienti per dichiararle autentiche”.

<sup>117</sup> Il giudizio “del vescovo può avvenire secondo una delle formule seguenti o equivalenti: 1) *Constat facta quovis fundamento carere*: i fatti riportati sono senza fondamento; può trattarsi di menzogna, di frode, di illusione, ecc. 2) *Constat de non*



livello di concrete soluzioni applicative, come nel caso dei *vota* contenuti nella *Relazione finale* della cosiddetta Commissione Ruini su Medjugorje<sup>118</sup>.

Invece, con la riforma del 2024, sono state previste plurime soluzioni applicabili a un determinato evento, mentre risulta non più contemplato il *non constat de supernaturalitate*. Le *Normae* presentano il relativo elenco partendo dal riconoscimento più favorevole possibile (*Nihil obstat*), fino al più negativo (*Declaratio de non supernaturalitate*), passando per quattro gradazioni intermedie (*Prae oculis habeatur*, *Curatur*, *Sub mandato*, *Prohibetur et obstruatur*).

Per quanto interessa al presente scritto, non risulta necessario analizzare ciascuno dei sei possibili riconoscimenti<sup>119</sup>, piuttosto occorre

---

*supernaturalitate factorum*: è provato che i fatti sono sprovvisti di qualsiasi carattere soprannaturale. Sono quindi di origine sia naturale-umana, sia preternaturale-diabolica, cosa che normalmente il giudizio non precisa. 3) *Non constat de supernaturalitate factorum*: l'origine soprannaturale non può essere provata, questo giudizio non prende una decisione, ma non deve essere assimilato a un giudizio puramente negativo, come spesso capita. 4) *Constat de supernaturalitate factorum*: l'origine soprannaturale è provata, e i fatti sono riconosciuti dall'Autorità, con tutte le conseguenze canoniche e pastorali che ne derivano" (A. TOMÉI, sub voce *Diritto della Chiesa*, cit., 7, p. 224).

<sup>118</sup> Malgrado la decisione del 2024 su Medjugorje non segua quanto proposto nel 2014, comunque appare interessante considerare gli esiti delle deliberazioni della cosiddetta Commissione Ruini. Circa le prime sette apparizioni, la Commissione, "a maggioranza, ritiene gli inizi del fenomeno di Medjugorje non riconducibili a sole dinamiche umane, ma aventi un'origine soprannaturale" (COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI INCHIESTA SU MEDJUGORJE, *Relazione finale*, pt. I, 1.4, in *Dossier Medjugorje*, cit., p. 62). Si noti che la votazione è avvenuta a maggioranza e non all'unanimità (su quindici voti, tredici affermativi, uno negativo e uno *nondum decernendum*) e che si utilizza una formula non netta, nel senso di non affermare, nemmeno per le prime sette apparizioni, che si tratta di un fenomeno integralmente soprannaturale. Curiosamente, inoltre, vengono effettuate due distinte votazioni circa le apparizioni successive (cioè dall'ottava in poi): una prima a prescindere dai comportamenti dei veggenti e una seconda considerando anche le condotte di vita dei medesimi. La prima votazione (quattordici votanti) non prende posizione sulla soprannaturalità e si limita a una rosa di possibili voti tutti sugli effetti delle apparizioni, concludendosi con cinque voti positivi, sei voti misti prevalentemente positivi e tre voti misti (cfr. COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI INCHIESTA SU MEDJUGORJE, *Relazione finale*, pt. I, 2.2, in *Dossier Medjugorje*, cit., p. 72). La seconda votazione, invece, si è espressa, su quattordici votanti, con dodici voti *nondum decernendum* e due voti *constat de non supernaturalitate* (cfr. COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI INCHIESTA SU MEDJUGORJE, *Relazione finale*, pt. I, 2.5, in *Dossier Medjugorje*, cit., p. 87).

<sup>119</sup> A ogni modo, per comodità di lettura, si riporta l'elenco integrale: "17. *Nihil obstat*



effettuare alcuni rilievi, a cominciare dal massimo riconoscimento positivo in relazione a un fenomeno soprannaturale.

Le *Normae*, quanto al *Nihil obstat*, confermano la previa disciplina<sup>120</sup>, per cui tale riconoscimento non comporta in alcun modo

---

- Anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un'azione dello Spirito Santo "in mezzo" a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro. 18. *Prae oculis habeatur* - Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale. 19. *Curatur* - Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c'è già un'ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali a esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. A ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale. 20. *Sub mandato* - Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un'esperienza spirituale per un particolare e indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un'attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un'altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole. 21. *Prohibetur et obstruatur* - Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l'adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio. 22. *Declaratio de non supernaturalitate* - In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l'intenzione errata o la mitomania" (*Normae*, I.B.17-22).

<sup>120</sup> In relazione alle *Normae* 1978, cfr., e *pluribus*, G. MARCHETTI, *Norme per procedere*, cit., pp. 46-47: «"pro nunc nihil obstat". Non si tratta dunque di un giudizio positivo sulla veridicità dell'evento, quanto piuttosto della presa d'atto che, all'interno di un cammino di discernimento attento e serio, nulla si oppone a che tali devozioni o



anche una ricognizione dell'origine divina dell'evento e/o della verità dei presunti fatti.

Con la soluzione di cui al n. 17, la Chiesa si limita a regolare un fenomeno asseritamente soprannaturale, "in mezzo" al quale ravvisa tracce più o meno estese di azione divina e, per tale motivo, autorizza e promuove detta esperienza spirituale anche a livello di culto pubblico.

Inoltre, il *Nihil obstat* non esclude che l'Autorità ecclesiastica possa congiuntamente rilevare criticità nel fenomeno oggetto del giudizio:

"In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessità di certi chiarimenti o purificazioni. Può accadere, infatti, che azioni vere dello Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani [...]"<sup>121</sup>.

Si potrebbe obiettare che, nella definizione di *Nihil obstat* fornita dal n. 17 delle *Normae*, non si ravvisa alcuna possibile riserva di chiarimenti e/o purificazioni e che, quindi, la suddetta citazione riguardi il *Prae oculis habeatur* e/o le successive soluzioni.

In realtà, basta guardare alle applicazioni pratiche delle *Normae*, da parte del Dicastero, per notare come proprio la decisione circa il caso più famoso, ossia quello di Medjugorje, consista sì in un *Nihil obstat*, ma con alcune esplicite riserve e *caveat*, sia per quanto riguarda una parte degli asseriti messaggi della Madonna, sia per quanto riguarda la condotta e il ruolo dei sedicenti veggenti<sup>122</sup>.

---

rivelazioni possano essere continuate e approfondite».

<sup>121</sup> *Normae*, presentazione, p. 778. Similmente: "occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi" (*Normae*, I.A.14). Detto altrimenti, l'eventuale presenza di aspetti erronei e/o inesatti non sarebbe, per ciò stesso, motivo sufficiente per negare un *nihil obstat*, in ciò coerentemente con quanto la dottrina affermava in relazione alla previa normativa del 1978. Cfr., e pluribus, G. MARCHETTI, *Norme per procedere*, cit., p. 43: "la presenza di imprecisioni dottrinali non è di per se stesso indice di falsità perché il presunto veggente avrebbe potuto aggiungere al messaggio ricevuto, anche senza volerlo, elementi puramente umani oppure potrebbe essere stato indotto in errori di ordine naturale nella sua ricezione e comunicazione dell'evento soprannaturale per esempio utilizzando un linguaggio tecnicamente non appropriato".

<sup>122</sup> Cfr. *La Regina della Pace*, specialmente nn. 27-30 e 41. Già la Commissione Ruini aveva manifestato perplessità circa la condotta dei sedicenti veggenti, seppur relativamente alle apparizioni successive alle prime sette (cfr. COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI INCHIESTA SU MEDJUGORJE, *Relazione finale*, pt. I, 2.3 e 2.4, in *Dossier Medjugorje*, cit., pp. 73-85) e salvo affermare: "i presunti veggenti sono apparsi



Tutto ciò risulta confermato anche dall'intervento del cardinal Fernández del 2025, in occasione del quale il Prefetto chiariva:

«può accadere che, insieme a questo riconoscimento, si espliciti la necessità di alcuni chiarimenti minori o purificazioni. [...] Sotto il profilo procedurale, è anche possibile concedere un “*nulla osta*” e allo stesso tempo chiedere che alcuni messaggi non vengano pubblicati, dato il rischio di una possibile confusione»<sup>123</sup>.

Tuttavia, tale soluzione - che si ravvisa non solo per Medjugorje, ma anche per altre decisioni prese dal Dicastero<sup>124</sup> - presenta almeno tre aspetti problematici.

---

credibili nella loro testimonianza delle prime sette apparizioni, e anche per le presunte apparizioni successive non sembra si possa negare la loro soggettiva buona fede, indipendentemente dal giudizio sulla realtà dell'accaduto. Questa valutazione positiva non si estende però a Ivan Dragičević [...]” (COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI INCHIESTA SU MEDJUGORJE, *Relazione finale*, pt. II, 3.1, in *Dossier Medjugorje*, cit., p. 115). Si noti come già la Commissione Ruini tenda a scindere la percezione soggettiva, asseritamente avuta da un sedicente veggente, dalla realtà dei fatti.

<sup>123</sup> *Commenti*.

<sup>124</sup> Se si consulta il sito del Dicastero (cfr. *supra*, nt. 5), in rapporto al numero di decisioni post riforma del 2024, sono frequenti i casi di *Nihil obstat* con contestuale presenza di divieti e/o chiarimenti. Cfr. **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, Lettera al Vescovo di Brescia sulla devozione a Maria Rosa Mistica (Montichiari), datata 5 luglio 2024 (*online* al 23 aprile 2025), ove, circa alcuni testi di asseriti messaggi mariani, viene effettuata “un’interpretazione in vista di un chiarimento secondo il vivente messaggio del Vangelo”. Qui, per la precisione, il Dicastero non si è direttamente espresso su quale decisione prendere in relazione al fenomeno, ma si limita ad approvare il *votum* proposto dal Vescovo, che è di *Nihil obstat*, come emerge dal relativo Decreto (cfr. *Decreto in relazione alla devozione a Maria Rosa Mistica sviluppatasi presso la località di Fontanelle di Montichiari [BS]*, datato 8 luglio 2024, prot. 749/24 della Diocesi di Brescia, *online* al 29 dicembre 2025 in <https://www.diocesi.brescia.it/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/Decreto-Fontanelle-2024.pdf>). Cfr. anche **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Trinità misericordia*. Lettera al Vescovo di Como circa l’esperienza spirituale legata al Santuario di Maccio (Villa Guardia), datata 15 luglio 2024 (*online* al 23 aprile 2025), ove, malgrado si espliciti direttamente la scelta di *Nihil obstat*, il Dicastero, in relazione ad alcune espressioni contenute negli scritti oggetto di giudizio, è netto nel proibirne la diffusione. Cfr., infine, **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Lascia che Gesù ti renda libero*. Considerazioni circa l’esperienza spirituale sul monte Zvir (Litmanová) [4 luglio 2025] (*online* al 12 agosto 2025), ove il *Nihil obstat* comunque dichiara *inaccettabili* alcuni messaggi e ordina la loro esclusione in caso di pubblicazione.



Innanzitutto, il n. 17 delle *Normae* rischia di fagocitare il successivo n. 18, se il *Nihil obstat* può essere espresso anche con riserve più o meno ampie circa il fenomeno oggetto di giudizio.

Inoltre, un *Nihil obstat* come sopra lascia in uno stato di incertezza chi si accosti a una realtà così regolata. Infatti, mancando - tra le sei possibili - una soluzione valutativa totalmente positiva (cioè un'approvazione globale del fenomeno, pur sempre senza alcuna statuizione *de supernaturalitate*), il fedele potrebbe essere tratto in inganno dal *Nihil obstat*, non avendo accesso - per ignoranza e/o per superficialità - alla decisione complessiva dell'Autorità ecclesiastica (cioè anche relativamente alle criticità, agli errori, etc.)<sup>125</sup>.

Infine, vi è anche una questione di giustizia del caso concreto: non si vede per quale ragione un fenomeno rispetto al quale l'Autorità ecclesiastica espliciti delle perplessità debba essere oggetto di una soluzione di *Nihil obstat* al pari di un altro caso rispetto al quale non vi sono profili di criticità<sup>126</sup>. Detto altrimenti, perché la Chiesa deve optare per una medesima soluzione, rispetto a due casi, ove uno sia privo d'ombre e l'altro no<sup>127</sup>?

Ebbene, in tutti i casi in cui il *Nihil obstat* non sia pieno, bensì, per quanto poco, pronunciato *iuxta modum*, appare più conforme a giustizia,

---

<sup>125</sup> Non si sottovaluti la pericolosità delle anche solo minime deviazioni dottrinali e/o inesattezze fattuali: "Indubbiamente bisogna tener presente che un errore non può esistere se non contiene un nucleo di verità. Di fatto un errore è tanto più pericoloso quanto maggiore è la proporzione del nucleo di verità recepita" (J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., XII, p. 185).

<sup>126</sup> Non mancano, infatti, i casi di *Nihil obstat* puro e semplice, ossia senza alcuna riserva (per i relativi testi, si rinvia a *supra*, nt. 5). Cfr.: **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Nostra Signora della Misericordia ci porta al Cuore di Cristo*. Lettera all'Arcivescovo di Bourges (Francia) sull'esperienza spirituale di Estelle Faguette, datata 22 agosto 2024 (*online* al 23 aprile 2025); **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Una luce nella Spagna*. Lettera all'Arcivescovo di Mérida-Badajoz (Spagna) circa l'esperienza spirituale di Chandavila, datata 22 agosto 2024 (*online* al 23 aprile 2025).

<sup>127</sup> Peraltro, anche in casi in cui non vi sia alcuna riserva e/o limitazione da parte dell'Autorità ecclesiastica, il tenore del *Nihil obstat* non è sempre uguale. Basti leggere, ad esempio, **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Lettera al Vescovo di Locri-Gerace sull'esperienza spirituale legata al Santuario della Madonna dello Scoglio in Santa Domenica di Placanica*, datata 5 luglio 2024 (*online* al 23 aprile 2025; per il relativo testo, si rinvia a *supra*, nt. 5), ove il Dicastero esplicita un'esigenza di vigilanza, verso il fenomeno, che appare ridondante, alla luce di quanto già previsto dalle *Normae* (cfr. specialmente II.B.24). Ebbene, perché l'Autorità ecclesiastica ha qui sentito l'esigenza di ribadire il dettato normativo, a differenza dei casi di cui alla previa nota?



nonché al catalogo degli esiti possibili previsti dalle *Normae*, una statuizione di *Prae oculis habeatur*, visto che si è resa necessaria una “chiarificazione dottrinale” e/o sussistono “alcuni elementi di confusione o possibili rischi”, così come previsto dal n. 18 delle *Normae*.

Infatti, il *Nihil obstat*, di cui al n. 17 delle *Normae*, richiede, per la sua pronuncia, il concorso di due condizioni: da un lato «molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale», dall’altro l’assenza, *rebus sic stantibus*, di “aspetti particolarmente critici o rischiosi”.

Solo a queste due condizioni è possibile procedere con il *Nihil obstat* e, conseguentemente, con la cooperazione dell’Autorità ecclesiastica alla diffusione di un culto legato al fenomeno asseritamente soprannaturale.

Invece, il *Prae oculis habeatur*, di cui al n. 18 delle *Normae*, si presenta come la soluzione che va applicata nel caso in cui, malgrado gli “importanti segni positivi”, è richiesto un intervento di “discernimento e dialogo” e/o di “chiarificazione dottrinale”.

In realtà, sempre a seguito dell’intervento del cardinal Fernández del 2025, emerge una configurazione diversa di siffatta soluzione delle *Normae*:

«Significa che si riconoscono importanti segni positivi, ma vi sono alcuni **elementi di confusione o possibili rischi che richiedono ancora un attento discernimento**. In tali casi si potrebbe avvertire la necessità di una *futura* chiarificazione dottrinale importante. Come si può notare, con tale determinazione (*prae oculis habeatur*) non si è pervenuti al “*nulla osta*”, ma ciò lo si considera possibile *qualora* si risolvano le suddette criticità»<sup>128</sup>.

La definizione originaria di *Prae oculis habeatur*, contenuta al n. 18 delle *Normae*, è molto più ‘minimale’, non riportando: “ancora”, “futura”, “importante”, “ma ciò lo si considera possibile *qualora* si risolvano le suddette criticità”.

Dalla lettura integrata delle *Normae* e dell’interpretazione fornita dal Prefetto del Dicastero, sembra emergere che la soluzione prevista al n. 18 sia una sorta di opzione attendista, che la Chiesa effettua nel caso in cui fosse ancora in corso la valutazione di criticità relative al fenomeno asseritamente soprannaturale, ma risultasse necessario prendere una posizione pubblica in relazione a quest’ultimo.

---

<sup>128</sup> *Commenti*. Si sono mantenuti corsivo e grassetto come presenti nel testo citato.



Tuttavia, va riconosciuto che la casistica dell'applicazione pratica delle soluzioni di cui ai nn. 17 e 18 non consente ancora di addivenire a conclusioni univoche<sup>129</sup>, specialmente per quanto riguarda la questione del pubblico culto<sup>130</sup>, sicché non pare opportuno dilungarsi oltre sulle sei opzioni previste dalle *Normae*<sup>131</sup>.

Qualche cenno, invece, urge in riferimento alla (unica) decisione radicale permessa post riforma del 2024, ossia la *Declaratio de non supernaturalitate*. La fattispecie è regolata come segue:

“In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l'intenzione errata o la mitomania”<sup>132</sup>.

In realtà, la descrizione della fattispecie è rinvenibile anche in altri due punti delle *Normae*:

«Da ultimo, esiste pure la possibilità che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un'iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno. [...] D'altra parte, come previsto dalle nuove *Norme*, resta ferma la

---

<sup>129</sup> Alla data del 21 gennaio 2026, si ravvisa un solo caso di *Prae oculis habeatur*: cfr. **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *La terra non è separata dal cielo*. Lettera al Vescovo di Trivento circa i presunti fenomeni soprannaturali collegati al Monte S. Onofrio in Agnone [25 luglio 2025] (*online* al 12 agosto 2025; per il relativo testo, si rinvia a *supra*, nt. 5).

<sup>130</sup> Si noti che le *Normae* non fanno riferimento al pubblico culto, per ciascuna delle sei possibili soluzioni (in particolare, cfr. nn. 18 e 20). Significativamente, la decisione riportata alla previa nota contiene la proibizione del pubblico culto, ma non di quello privato (distinzione non esplicitamente prevista dal *Prae oculis habeatur*).

<sup>131</sup> Si noti che, alla data del 21 gennaio 2026, non risulta alcuna applicazione concreta delle seguenti tre soluzioni: *Curatur*, *Sub mandato* e *Prohibetur et obstruatur*.

<sup>132</sup> *Normae*, I.b.22. Alla data del 21 gennaio 2026, sono rinvenibili tre casi di affermazione *de non supernaturalitate*, in applicazione delle *Normae* (per i relativi testi, si rinvia a *supra*, nt. 5). Cfr.: **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Sulla Santa Montagna*. Lettera al Vescovo di Caguas (Porto Rico), datata 1° agosto 2024 (*online* al 23 aprile 2025); **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *L'unica Croce della salvezza*, cit.; **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Comunicato circa le asserite apparizioni e rivelazioni riferite dalla Sig.ra Gisella Cardia (all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla) e dal Sig. Gianni Cardia*, datato 27 giugno 2024 (*online* al 6 gennaio 2026).



possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità”, solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, ecc.»<sup>133</sup>.

Il quadro complessivo che emerge è di una certa tendenza a voler esemplificare, più che a voler definire, la fattispecie *de non supernaturalitate*, che, peraltro, risulta anche fortemente limitata nella concreta applicazione pratica: le *Normae* ammettono la soluzione di cui al n. 22 soltanto “quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno”, con ciò postulando la sussistenza di una vera e propria condotta dolosa, mentre sembra esclusa la pronuncia *de non supernaturalitate* qualora si sia in presenza di un mero errore<sup>134</sup>.

I casi stessi, portati come esempî dalle *Normae*, sono tutti riferibili a ipotesi di condotte menzognere in capo ai presunti veggenti; peraltro, il caso più eclatante citato, ossia quello di un veggente che ammetta di aver mentito, in realtà è tutt’altro che incontrovertibile.

A ben guardare, infatti, si dovrebbe diffidare delle dichiarazioni autoincriminanti di un veggente, proprio sulla base della seguente constatazione, espressa in relazione al caso di Medjugorje:

“Comunque, anche se ci fosse una vera azione divina in queste presunte apparizioni, i veggenti non diventano impeccabili. Potevano e possono peccare. Allora, ci si chiede: potrebbero peccare in futuro? Certo che sì. E tutto questo non farà sì che le cose buone

---

<sup>133</sup> *Normae*, Presentazione, pp. 772 e 777. Anche in questo caso, l’intervento nel 2025 del card. Fernández contiene alcune precisazioni: “Questa decisione si deve basare **su fatti ed evidenze concrete e provate, non su eventuali suggestioni o simpatie**”. Si è mantenuto il grassetto come presente nel testo citato.

<sup>134</sup> Ciò pare confermato dal fatto che, tra i criterî per valutare l’eventuale concessione di un *nihil obstat*, l’errore dottrinale risulta circoscritto: “In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto - anche inconsciamente -, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno” (*Normae*, II.B.14.2°). La presenza di una condotta dolosa, pertanto, dovrebbe portare non solo a un diniego del nulla osta, bensì anche a una vera e propria declaratoria *de non supernaturalitate*.



di Medjugorje diventino cattive o demoniache, e la Regina della Pace continuerà a fare del bene”<sup>135</sup>.

Se nulla impedisce che un presunto veggente, in buona fede iniziale, possa finire per peccare<sup>136</sup>, allora non si capisce perché tale peccato non possa consistere proprio nella deliberata negazione della verità di un evento soprannaturale. Detto altrimenti, un veggente che abbia effettivamente visto e/o colloquiato con la Madonna, ben potrebbe cadere nella tentazione e negare di aver effettivamente sperimentato detto evento soprannaturale, con evidente nocumento non solo per sé ma anche, e soprattutto, per la comunità dei fedeli<sup>137</sup>.

## 8 - L'eclisse del giudizio sulla verità dei fatti

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pare bene dedicare alcune righe a come le *Normae* valutino i fatti sottesi ai presunti fenomeni soprannaturali, cioè gli eventi in se stessi (l'evento dell'apparizione, l'evento del messaggio, etc.), indipendentemente - o, meglio, prioritariamente - rispetto al giudizio sulla natura divina o meno dei medesimi.

A una prima lettura, potrebbe sembrare che la riforma del 2024 sia mirante alla ricerca e alla valorizzazione della verità storica<sup>138</sup>, nel senso che ivi si dà particolare rilievo alla ricognizione dei frutti spirituali *in mezzo* a un determinato evento.

---

<sup>135</sup> *Intervento*, pp. 103-104.

<sup>136</sup> Ciò proprio in conformità a quanto rilevato dal card. Fernández nel 2025, a proposito delle condizioni previste dal *Prohibetur et obstruatur*: «ci si può chiedere perché, in questo caso, non venga emessa una dichiarazione di “non soprannaturalità”. Questo non accade poiché vi possono essere dei casi nei quali si avverte la presenza di **un carisma, di un dono o di una “gratia gratis data”, anche se questi non sono adeguatamente vissuti**. Lo Spirito Santo agisce come vuole, ma può succedere che i presunti destinatari della sua azione **usino i suoi doni non secondo i disegni di Dio**. Si tratta di una possibilità molto seria e già avvenuta più volte nel corso della storia» (*Commenti*). Si è mantenuto il grassetto come presente nel testo citato.

<sup>137</sup> R. LAURENTIN, sub voce *Ritrattazioni e ulteriori dubbi dei veggenti*, in R. LAURENTIN, P. SBALCHIERO, *Dictionnaire des «apparitions»*, cit., pp. 648-649, invita a non addivenire a giudizi affrettati, nel caso in cui un veggente modifichi la propria narrazione iniziale.

<sup>138</sup> Cfr. *Normae*: presentazione, p. 775 (“dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali e l'assenza di criticità importanti nell'evento”); I.A.10; II.B.14.18.22.



In realtà, a una più attenta analisi, il giudizio sui fatti appare come grandemente ridimensionato dalle *Normae* e ciò lo si vede in confronto con le *Normae* 1978. Ambedue le discipline, infatti, riportano un articolato elenco di criteri da considerare per valutare il presunto fenomeno soprannaturale e, parimenti, ambedue le normative ripartiscono detti criteri tra positivi e negativi.

Quelli negativi permangono sostanzialmente invariati e ciò anche in relazione proprio all'eventuale errore manifesto sul fatto, che rimane collocato sempre in apertura<sup>139</sup>; detto altrimenti, la Chiesa continua a ritenere rilevante, per rifiutare un eventuale *nihil obstat* al culto, la sussistenza di travisamenti quanto alla verità degli eventi sottesi.

Invece, il giudizio sul fatto scompare dall'elencazione dei criteri positivi vigenti<sup>140</sup>, a differenza della previa normativa del 1978, ove era

---

<sup>139</sup> Per quanto riguarda la disciplina previa, cfr. *Normae* 1978, I.B: "*Criteria negativa*: a) Error manifestus circa factum. b) Errores doctrinales qui Ipsi Deo vel B. M. V. vel alicui Sancto sese manifestanti attribuuntur habita tamen ratione possibilitatis pro subiecto addendi - etiam inconscio modo - revelationi vere supernaturali elementa mere humana, immo aliquem errorem in ordine naturali. c) Evidens quaestus lucri cum ipso facto arcte connexus. d) Actus graviter immorales tempore vel occasione ipsius facti a subiecto necnon ab eius asseclis commissi. e) Morbi psychici vel tendentiae psychopaticae in subiecto, quae in ipsum factum praesumptum supernaturale influxum certo exercuerunt, vel psychosis aut hystericismus collectivus, aliave eiusdem generis". Per quanto riguarda la disciplina vigente, cfr. *Normae*, II.b.15: "1°. L'eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto. 2°. Eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto - anche inconsciamente -, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d'ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno. 3°. Uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale. 4°. Una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto. 5°. Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci. 6°. Alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un'influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico". Si noti, in particolare, l'introduzione di un'esplicita riprovazione dello *spirito settario* scaturente da fenomeni asseritamente soprannaturali.

<sup>140</sup> "Tra i criteri *positivi* non si tralasci di giudicare: 1°. La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri l'equilibrio psichico, l'onestà e la rettitudine nella vita morale, la sincerità, l'umiltà e la docilità abituale verso l'autorità ecclesiastica, la disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale. 2°. L'ortodossia dottrinale del fenomeno e dell'eventuale messaggio ad esso connesso. 3°.



collocato sempre al primo posto<sup>141</sup>; detto altrimenti, la Chiesa non ritiene più che la verità degli eventi, sottesi a un presunto fenomeno soprannaturale, sia circostanza necessaria<sup>142</sup> per concedere un eventuale *nihil obstat* al culto.

A ciò si potrebbe obiettare che, comunque, nelle *Normae* si continua a considerare il fatto come criterio negativo di valutazione.

In realtà, giudicare su un errore di fatto non è la stessa cosa che giudicare sulla verità di un fatto; nel primo caso, infatti, ci si limita a rilevare che, circa un asserito evento, vi è stato, come minimo, un fraintendimento, con conseguente diniego del *Nihil obstat* e, financo, con declaratoria *de non supernaturalitate* ex art. 22 delle *Normae*.

Invece, il n. 2 della *nota praevia* alle *Normae 1978* attestava una centralità del giudizio sul fatto, secondo i criterî tanto positivi che negativi<sup>143</sup>; inoltre, la normativa previgente, nell'indicare i criterî positivi di discernimento, non si limitava a esordire con *l'existentia facti*, ma proseguiva anche nell'elencazione indicando ulteriori *circumstantiae*

---

Il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell'iniziativa delle persone coinvolte. 4°. I frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi l'esistenza di uno spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, nonché una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita della comunione ecclesiale" (*Normae*, II.b.14).

<sup>141</sup> "a) Certitudo moralis vel saltem magna probabilitas de existentia facti, ope gravis indagacionis acquisita, b) Circumstantiae particulares existentiam et naturam facti respicientes, id est: 1. qualitates personales subiecti vel subiectorum (praesertim aequilibrium psychicum, honestas et rectitudo vitae moralis, sinceritas et docilitas habitualis erga auctoritatem ecclesiasticam, capacitas ad regimen normale vitae fidei redeundi, etc.); 2. ad revelationem quod attinet, doctrina theologica et spiritualis vera et ab errore immunis; 3. sana devotio et fructus spirituales uberes et constantes (v. g. spiritus orationis, conversiones, testimonia caritatis, etc.)" (*Normae 1978*, I.A). Anche a livello dottrinale il dato è incontrovertibile; cfr., e pluribus, **D. SALVATORI**, *I criteri elaborati*, cit., p. 31: "I primi criteri posti in evidenza sono la *certezza morale* e, in mancanza di questa, almeno la *grande probabilità* dell'esistenza del fatto".

<sup>142</sup> Anche se non esaustiva, come previsto dalle *Normae 1978*, I: "Animadvertendum est haec Criteria, sive positiva sive negativa, indicativa non autem taxativa esse, et cumulative seu cum aliqua ad invicem convergentia adhibenda esse". **A. TOMÉI**, sub voce *Diritto della Chiesa*, cit., 6, p. 222, dà un'interpretazione restrittiva: "Per un giudizio positivo è necessario che tutti i criteri decisivi siano soddisfatti; per un giudizio negativo basta che un solo criterio decisivo non sia soddisfatto". Post riforma del 2024, resta ferma la richiesta che i criterî positivi e negativi vengano applicati "anche in modo cumulativo" (*Normae*, II.B.13).

<sup>143</sup> "a) in primis iudicare de facto iuxta Criteria positiva et negativa".



*particulares* che, comunque, erano pur sempre “*existentiam et naturam facti respicientes*”<sup>144</sup>.

Non si potrebbe, allora, pensare che si tratti di una mera svista del legislatore e/o che quest’ultimo semplicemente non abbia prestato attenzione al tema, con conseguente persistere, almeno implicitamente, del giudizio positivo sui fatti dei presunti fenomeni soprannaturali, anche post riforma del 2024?

A ciò si deve rispondere che, in realtà, le *Normae* contengono quello che pare un inequivocabile divieto di procedere a un giudizio ricognitivo della verità dei fatti: “Il Vescovo diocesano si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa all’autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni”<sup>145</sup>.

Trattasi di statuizione che, quasi simmetricamente, appare mirante proprio a proibire che si possa addivenire a “*iudicium de veritate et supernaturalitate ferre*”<sup>146</sup>, ossia alla soluzione che le *Normae* 1978 prevedevano potesse essere pronunciata, seppur a conclusione di un lungo iter, in relazione a un presunto fenomeno soprannaturale.

Ebbene, se la proibizione di pronunciarsi *de supernaturalitate* appare coerente con la preclusione, post riforma 2024, di addivenire, *pro regula*, a una statuizione ricognitiva della soprannaturalità di un evento, balza agli occhi come il divieto sia riferito anche alla possibilità di affermare la verità/autenticità di un fenomeno *sub iudice*.

Anche quest’ultima preclusione, però, è coerente con le *Normae* in vigore, le quali, infatti, non fanno più alcun riferimento alla necessità di raggiungere la certezza morale e/o la grande probabilità, quanto all’esistenza degli eventi sottesi ai presunti fenomeni soprannaturali, diversamente da quanto era previsto dalle *Normae* 1978 (“*Certitudo moralis vel saltem magna probabilitas de existentia facti*”<sup>147</sup>).

Alla luce di tutto ciò, si può concludere che, con la riforma del 2024, la Chiesa cattolica abbia, in un certo senso, abdicato a una parte rilevante del proprio *officium iudicium facendi*<sup>148</sup>, che, invece,

---

<sup>144</sup> *Normae* 1978, I.A (cfr. *supra*, nt. 141).

<sup>145</sup> *Normae*, II.A.3 § 1.

<sup>146</sup> *Normae* 1978, *nota praevia*, 2.c.

<sup>147</sup> *Normae* 1978, I.A.a.

<sup>148</sup> “*Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi*” (PAULUS PP. VI, *Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium*, n. 27, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVII [1965], pp. 32-33). La Chiesa, infatti, deve



l'ordinamento canonico esplicitamente le riconosce, in generale, "de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant" e "de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas"<sup>149</sup>.

E la scelta di non pronunciarsi più in fatto su un asserito fenomeno soprannaturale non pare una necessità conseguente al divieto di pronunciarsi sulla soprannaturalità del medesimo oggetto; ben si potrebbe omettere di dichiarare la *supernaturalitas* di un evento, a fronte, comunque, di una ricognizione positiva della verità del medesimo evento (cioè che quell'evento si è realmente verificato, a prescindere che sia soprannaturale o meno): a ben guardare, è l'assetto che emergeva dall'art. I.A.a delle *Normae 1978*, le quali, dunque, richiedevano una valutazione dell'*existentia facti* sin dall'avvio dell'iter procedurale, quindi ben prima dell'eventuale *iudicium de veritate et supernaturalitate*.

Così, la previa disciplina consentiva all'Autorità ecclesiastica di permettere e promuovere "aliquas formas cultus et devotionis, si iuxta Criteria [...] nihil eas impediatur"<sup>150</sup>. In altre parole, il *nihil obstat* era già previsto dalle *Normae 1978*, ma pur sempre a condizione che fosse previamente superato un giudizio sull'esistenza del fatto di cui al fenomeno asseritamente soprannaturale.

Ecco perché la scelta operata dal legislatore del 2024 lascia perplessi, a fronte del fatto che, ora, per ottenere un *nihil obstat*, non serve che l'evento venga riconosciuto come esistente e/o esistito: detto altrimenti, le *Normae* non richiedono più che venga previamente appurato che l'asserito fenomeno (soprannaturale) sia realmente accaduto<sup>151</sup>; anzi, propriamente, come visto, l'Autorità ecclesiastica nemmeno può più procedere a un giudizio in tale ultimo senso.

Ma anche in relazione a ciò, si deve riconoscere che vi è una coerenza di fondo con la finalità della Riforma: solo il non poter più riconoscere la verità di un evento - nel senso che un determinato fenomeno è realmente accaduto - può consentire di addivenire, senza

---

"mettere in guardia i fedeli dalle incontrollate asserzioni di pretesi eventi soprannaturali, che ai giorni nostri pullulano un po' dappertutto e creano il pericolo di vedere screditato il vero miracolo" (A. OTTAVIANI, "Siate, cristiani, a muovervi più gravi!", cit., p. 184).

<sup>149</sup> *Codex iuris canonici*, can. 747, § 2, e can. 1401. Cfr. anche can. 823, § 1.

<sup>150</sup> *Normae 1978*, II.2.

<sup>151</sup> "Le indagini dovrebbero permettere in primo luogo di riscontrare il fatto stesso" (G. MARCHETTI, *Norme per procedere*, cit., p. 41).



grandi difficoltà e in tempi celeri, a un *nihil obstat* al culto relativo, a fronte del riconoscimento di «molti segni di un'azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale»<sup>152</sup>.

Detto altrimenti, che un sedicente veggente abbia veramente o meno visto la Madonna e/o abbia colloquiato con la medesima è considerata una circostanza non più rilevante che, anzi, non deve più costituire oggetto di un giudizio da parte dell'Autorità ecclesiastica.

In ultima analisi, pare che la Riforma miri a che la Chiesa cattolica non si trovi compromessa non solo da declaratorie affermative *de supernaturalitate*, bensì anche da riconoscimenti di eventi che potrebbero risultare non veri in forza di susseguenti acquisizioni documentali, confessioni, etc.

L'iter procedurale e decisionale post 2024 consente così all'Autorità ecclesiastica di fermarsi a un livello esistenziale dell'esperienza religiosa, valutando i frutti spirituali che ne derivano, senza più alcuna pronuncia circa la verità e l'origine divina dell'evento che ne è causa, il tutto all'insegna di quelle *ragioni del cuore*<sup>153</sup> che ben poco hanno di fattuale o, meglio, di verificabile in modo oggettivo<sup>154</sup>. Esemplificativo di ciò è la seguente constatazione del cardinale Fernández:

“Comunque, anche se ci fosse una vera azione divina in queste presunte apparizioni, i veggenti non diventano impeccabili.

---

<sup>152</sup> *Normae*, I.B.17.

<sup>153</sup> “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce” (B. PASCAL, *Pensieri*, n. 681, in B. PASCAL, *Opere complete*, cit., p. 2639). Peraltro, il richiamo ad andare oltre la ragione presenta pericoli: “Non bisogna dimenticare che far leva sui desideri delle persone può essere un potente mezzo di manipolazione. [...] «Aprire il cuore» è però, evidentemente, solo un modo elegante per invitare a far prevalere, emotivamente, i desideri. Nulla di più e nulla di diverso” (M. CORVAGLIA, *La verità su Medjugorje. Il grande inganno*, Lindau, Torino, 2018, cap. 8, p. 292). Anche Ottaviani mette in guardia sul punto: “Il sentimento religioso dev'essere guidato dalla ragione, alimentato dalla grazia, governato dalla Chiesa, come tutta la nostra vita e più severamente” (A. OTTAVIANI, “*Siate, cristiani, a muovervi più gravi!*”, cit., p. 186).

<sup>154</sup> A ben guardare, poi, tale abdicazione dalla volontà di giudicare quanto a una questione di fatto non pare coerente con la posizione presa dalla Chiesa cattolica in relazione all'*Augustinus* di Giansenio. Sulla vicenda dello scontro di Roma con i giansenisti e sulla distinzione tra questione di fatto e questione di diritto, cfr. Y. M.-J. CONGAR, *Fatti dogmatici e «fede ecclesiastica»*, in Y. M.-J. CONGAR, *Sainte Église*, cit., specialmente pp. 329-330 e 335. Più in generale, cfr. anche A. FRIGO, *Remarques sur les origines juridiques de la distinction du fait et du droit*, in *Chroniques de Port-Royal*, 72 (2022), pp. 33-46.



Potevano e possono peccare. Allora, ci si chiede: potrebbero peccare in futuro? Certo che sì. E tutto questo non farà sì che le cose buone di Medjugorje diventino cattive o demoniache, e la Regina della Pace continuerà a fare del bene. Certamente se ci fosse uno scandalo, un fatto pubblico che possa confondere i fedeli, ci vorrà un intervento sia del Visitatore apostolico sia dei Vescovi della diocesi coinvolta, sia da parte del Dicastero. Il *nihil obstat* non risolve né chiude tutto per il futuro. È una determinazione aperta agli sviluppi nel tempo e nello spazio. [...] Comunque, rimarrà sempre ferma l'autorizzazione del culto pubblico a Maria, Regina della pace"<sup>155</sup>.

Come si può comprendere, emerge una sorta di tensione, in capo alla Chiesa cattolica, a 'cristallizzare' il presunto fenomeno soprannaturale, a prescindere quindi dagli sviluppi possibili in relazione all'atteggiamento dei sedicenti veggenti. Rispetto a ciò, inizialmente poteva sorgere spontaneo il dubbio che la soluzione sopra riportata fosse prevista per lo specifico caso di Medjugorje<sup>156</sup>, alla luce delle criticità già rilevate a proposito dei sedicenti veggenti e dell'indotto economico sussistente in loco. Tuttavia, nell'intervento del cardinale Fernández del 2025, si legge:

«In alcuni casi molto consolidati nel tempo (sia nel caso di un "prohibetur" come di un "constat de non") si potrebbe ammettere l'uso di **un titolo o di un'immagine, ma senza alcun collegamento con i fenomeni dichiarati non soprannaturali**, sebbene tale separazione **non sembra essere sempre facile o consigliabile**»<sup>157</sup>.

Ebbene, se quanto appena citato è previsto per le due soluzioni più negative enunciate dalle *Normae*, pare che, *a fortiori*, risulti confermato che, nel caso di revisione del *nihil obstat*, comunque a Medjugorje - e in tutte le altre realtà spirituali che hanno ricevuto il massimo riconoscimento ordinario post 2024 - rimarrebbe fermo il relativo culto.

In conclusione sul punto, se già la concessione del *nihil obstat* prescinde dalla verità dei fatti sottesi - bastando che non risulti il dolo e/o

---

<sup>155</sup> *Intervento*, pp. 103-104.

<sup>156</sup> Infatti, alla data del 21.1.2026, nessuno degli altri *nihil obstat* riporta tale garanzia, anche se va riconosciuto che soltanto per la decisione relativa a Medjugorje vi è stato uno specifico intervento di presentazione da parte del Prefetto del Dicastero, ulteriore rispetto al provvedimento di decisione sul presunto evento soprannaturale.

<sup>157</sup> *Commenti*. Si è mantenuto il grassetto come presente nel testo citato.



l'errore manifesto circa i medesimi - comunque il culto pubblico dovrebbe restare fermo anche qualora dovessero emergere, successivamente al nulla osta, il dolo e/o l'errore manifesto circa l'evento *in mezzo* al quale si è sviluppata un'esperienza spirituale che abbia già ricevuto l'apprezzamento della Chiesa. Certo, allo stato delle cose, si tratterebbe di un caso meramente ipotetico, ma che sarebbe pur sempre coerente con l'impianto di valori scelto nel 2024.

## 9 - Conclusione

Volendo trarre le fila delle riflessioni sopra riportate, si può affermare che la riforma del 2024, più che a escludere la pronuncia *de supernaturalitate* - la quale sarebbe pur sempre possibile, per quanto in via eccezionale, a opera del Romano Pontefice -, mira a proibire, *pro regula*, un giudizio di fatto sulla verità dei presunti fenomeni soprannaturali.

Per la precisione, le *Normae* mirano a verificare se vi siano state conseguenze spiritualmente positive, derivanti da fatti i quali non devono più essere oggetto di giudizio *de veritate*: ciò che conta non è se il presunto evento (soprannaturale) sia realmente accaduto oppure meno, bensì se detto evento sia stato spiritualmente efficace, nel senso di aver creato un 'indotto' di fede e di vita cristiane<sup>158</sup>.

Si badi che non si tratta solo di una rinuncia a prendere posizione sulla soprannaturalità o meno di un fenomeno - circostanza che emerge chiaramente in più punti delle *Normae* -, bensì anche di una vera e propria rinuncia a esprimere un giudizio se il medesimo fenomeno sia veramente accaduto oppure meno.

La concessione del *nihil obstat*, dunque, non soltanto non implica alcun riconoscimento dell'origine divina del relativo evento, ma anche non garantisce in alcun modo che il medesimo evento (a seguito del quale si è sviluppata l'esperienza spirituale apprezzata dalla Chiesa) sia realmente accaduto. Per quanto tale seconda circostanza non risulti in modo chiaro dalle *Normae*, comunque l'assetto post riforma del 2024 si

---

<sup>158</sup> Si potrebbe dire - parafrasando Peter Brown, che parla dell'ordalia come di "controlled miracle" (cfr. P. BROWN, *Society and the Supernatural*, cit., p. 135), - che la riforma del 2024 intende 'addomesticare' il soprannaturale, ossia attuare una sorta di *controlled supernatural*.



presenta come problematico: infatti, se l'asserito fenomeno soprannaturale non soggiace più al vaglio della verità storica, non pare irragionevole pensare che potrebbero moltiplicarsi i casi di asserite apparizioni *et similia*, magari coinvolgenti sedicenti veggenti che si rivelino in grado di architettare<sup>159</sup> un presunto fenomeno soprannaturale idoneo, sin dall'inizio, a suscitare - tramite l'utilizzo dei sempre più pervasivi *mass media* - una vasta mobilitazione di fedeli.

Non si dimentichi che ciò che conta, ex n. 17 delle *Normae*, è che vengano riconosciuti "molti segni di un'azione dello Spirito Santo", i quali ben potrebbero fiorire "in mezzo" a qualsivoglia "esperienza spirituale", vera o falsa che sia<sup>160</sup>.

Forse, proprio riprendendo il pensiero di Ratzinger contenuto in *Rapporto sulla fede*, risulta necessario tornare a un approccio equilibrato e

---

<sup>159</sup> Per inscenare, ad esempio, un'apparizione mariana non occorre neanche più un particolare sforzo creativo: bastano un programma di intelligenza artificiale, come *ChatGPT*, e alcune domande mirate. Così, il sottoscritto, in data 30 dicembre 2025, in <https://chatgpt.com/>, effettuava il seguente esperimento, chiedendo: "scrivi un messaggio della Madonna che possa consentire di ricevere un nulla osta". *ChatGPT* approntava quanto segue: "Figli miei, vi invito a tornare al cuore del Vangelo. Pregate con semplicità, partecipate con fedeltà ai sacramenti e vivete nella carità quotidiana. Non cercate segni straordinari, ma riconoscete l'amore di Dio nelle piccole cose e nel servizio reciproco. Amate la Chiesa e restate uniti ai vostri pastori: attraverso di essi il Signore vi guida. Io vi accompagno come Madre, ma tutto ciò che vi conduce a Gesù viene da Lui solo. Convertite il cuore, perdonatevi a vicenda e abbiate cura dei poveri e dei sofferenti. Vi benedico e vi affido alla misericordia del Padre". Alla seguente richiesta "riscrivi il messaggio aggiungendo qualcosa di specifico in vista dell'Epifania", *ChatGPT* scriveva: "Figli miei, tornate sempre al cuore del Vangelo e lasciatevi guidare dalla luce che viene da Dio. Come i Magi seguirono la stella con umiltà e perseveranza, così anche voi cercate il Signore con cuore sincero, senza scoraggiarvi nelle difficoltà. Adorate Gesù presente nella sua Parola e nei sacramenti, e offriteGli i doni della vostra vita: la fede, la speranza e la carità vissuta ogni giorno. Non cercate segni straordinari, ma riconoscete la luce di Dio nelle scelte quotidiane di bene, di perdono e di servizio. Amate la Chiesa e restate uniti ai vostri pastori: attraverso di essa il Signore continua a manifestarsi al mondo. Io vi accompagno come Madre e vi invito a portare la luce di Cristo a chi è nel bisogno, con semplicità e mitezza. Vi benedico e vi affido alla misericordia del Padre". Si può anche chiedere: "descrivi un'apparizione mariana che potrebbe accadere nel 2026" e leggere come *ChatGPT* sia in grado di approntare una vera e propria tabella di marcia che parte dal primo messaggio e arriva al *nihil obstat*, con dettagliati errori da evitare, atteggiamenti da tenere, etc.

<sup>160</sup> "È possibile che una vera rivelazione porti cattivi frutti in persone mal disposte, e che una falsa rivelazione porti buoni frutti in persone di buona volontà" (A. TOMÉI, sub voce *Diritto della Chiesa*, cit., 6, p. 222).



prudente al fenomeno soprannaturale<sup>161</sup>, ricordando, poi, che apparizioni, messaggi, etc., appartengono a quello straordinario che non è necessario per la *salus animae* né va necessariamente creduto, nemmeno se riconosciuto e approvato dalla Chiesa.

Parrebbe bene, allora, riscoprire l'ordinarietà di quanto ogni fedele ha già a disposizione, facendo tesoro del severo monito che Gesù Cristo rivolge con la parabola del cosiddetto ricco epulone<sup>162</sup>, anche per non giungere, un giorno, a dover ripetere il lamento che già Bernardino da Siena levava nel XV secolo: "Vaticiniis usque ad nauseam repleti sumus"<sup>163</sup>.

Abramo Dentilli



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)

---

<sup>161</sup> "In questo campo, più che mai, la pazienza è un elemento fondamentale della politica della nostra Congregazione. Nessuna apparizione è indispensabile alla fede, la Rivelazione è terminata con Gesù Cristo, Egli stesso è la Rivelazione. Ma non possiamo certo impedire a Dio di parlare a questo nostro tempo, attraverso persone semplici e anche per mezzo di segni straordinari che denuncino l'insufficienza delle culture che ci dominano, marchiate di razionalismo e di positivismo" (J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, cit., VII, p. 112).

<sup>162</sup> «E quello replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno". Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"» (*Vangelo secondo Luca*, 16, 27-31, in *La Bibbia di Gerusalemme*, cit., pp. 2480-2481). Si ricordi anche il monito di K. RAHNER, *Visionen und Prophezeiungen*, cit., III, p. 108: "Anche gli amanti delle rivelazioni e delle apparizioni non dovrebbero dimenticare - cosa che pure succede - che nei poveri e nei bisognosi Cristo ci «appare» nella maniera più certa possibile".

<sup>163</sup> Citato in Y. M.-J. CONGAR, *La credibilità delle rivelazioni private*, cit., p. 356.